

## CXXIV.

## TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1910

## Presidenza del Presidente MANFREDI.

**Sommario.** — *Presentazione di disegni di legge e di relazioni (pag. 3905, 3906, 3963, 3964, 3972) — Proposta del senatore Bettoni (pag. 3906) e nomina di Commissione (pag. 3907) — Votazione a scrutinio segreto (pag. 3907) — Nella discussione generale dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 (N. 395) parlano i senatori Astengo (pag. 3907) e Casana (pag. 3908), ai quali risponde il ministro del tesoro (pag. 3907, 3908) — Senza discussione sono poi approvati i capitoli del bilancio, i riassunti per titoli e categorie e gli articoli del disegno di legge (pag. 3951) — È aperta la discussione generale sul disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate » (N. 392) — Parlano i senatori Veronese (pag. 3952, 3970, 3971), Righi (pag. 3956, 3964, 3969), Grassi (pag. 3965), Dini, relatore (pag. 3957, 3971) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 3966, 3972) — Si procede alla discussione degli articoli: sull'art. 2 fanno osservazioni i senatori Mortara (pag. 3973), Morandi (pag. 3974), Dini, relatore (pag. 3973) e il ministro della pubblica istruzione (pag. 3974) — Gli altri articoli sono approvati senza osservazioni (pag. 3975) — Per l'esame dei disegni di legge urgenti: proposte del Presidente (pag. 3964) e osservazione del senatore Astengo (pag. 3964) — Nomina di Commissione (pag. 3970) — Risultato di votazione (pag. 3975) — Osservazione del senatore Veronese sull'ordine del giorno (pag. 3976) e risposta del Presidente (pag. 3976).*

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri della guerra, del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia e dei culti, di agricoltura, industria e commercio, della istruzione pubblica e il sottosegretario di Stato per l'interno.

MELODIA, segretario. Da lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale è approvato.

**Presentazione di disegni di legge.**

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FANI, ministro di grazia e giustizia e dei culti. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dalla Camera dei deputati:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 427 (serie terza), per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue;

Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma;

Modificazione al ruolo del personale degli Economati generali dei benefici vacanti;

Modificazioni al ruolo organico del personale del Fondo per il culto;

Proroga di un altro anno del concorso governativo previsto dagli articoli 5 della legge

24 marzo 1907, n. 116 e 6 della legge 14 luglio 1907, a pareggio dei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale e delle isole della Sicilia e della Sardegna.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro di grazia e giustizia della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi agli Uffici, ad eccezione di quello riguardante: « Provvedimenti per la manutenzione e conservazione del palazzo di giustizia in Roma » che sarà trasmesso alla Commissione di finanze.

FACTA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

FACTA, *ministro delle finanze*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento, riguardante:

Modificazioni dei dazi doganali sui fucili e loro parti.

Data la natura speciale del disegno di legge, pregherei il Senato di volergli accordare l'urgenza, poichè esso è d'indole delicatissima, trattandosi di variazioni di dazi doganali.

PRESIDENTE. Do atto al ministro delle finanze della presentazione di questo disegno di legge.

Domando al Senato se non vi sia alcuna opposizione perchè questo disegno di legge sia dichiarato d'urgenza e trasmesso alla Commissione di finanze.

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Io pregherei l'onorevole Presidente ed il Senato di consentire che questo progetto, col quale si tratta di salvare da rovina alcune importanti industrie italiane, sia discusso prima della chiusura degli attuali lavori parlamentari.

Rivolgo perciò preghiera al nostro Presidente di compiacersi d'interrogare il Senato se non sia il caso di nominare una Commissione speciale, come per altri progetti simili si è fatto, perchè esamini questo disegno di legge e ne riferisca al più presto, delegandone la nomina allo stesso onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta fatta dal senatore Bettoni. Chi intende di approvarla è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Farò conoscere più tardi i nomi dei componenti la Commissione.

#### Presentazione di progetti di legge.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI SAN GIULIANO, *ministro degli affari esteri*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dell'esercizio provvisorio del bilancio del Fondo per l'emigrazione per l'esercizio finanziario 1910-1911 a tutto il mese di marzo 1911;

Modificazione alla legge 7 luglio 1910, n. 402, concernente l'acquisto, l'adattamento e l'arredamento di due edifici ad uso di sede delle R. Ambasciate a Pietroburgo e a Costantinopoli;

Assegnazione di lire 30,000 da servire per la sistemazione della sede della R. Legazione a Pechino;

Spesa per la sistemazione delle sedi delle Regie Ambasciate a Londra e a Madrid e della R. Legazione a Sofia;

Prego il Senato di voler trasmettere questi quattro disegni di legge alla Commissione di finanze.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro degli affari esteri della presentazione di questi disegni di legge, i quali saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Modificazioni al ruolo organico ed all'ordinamento del personale dell'Amministrazione del lotto, addetto ai servizi di verificaione, di magazzino e d'ordine;

Proroga a tutto il mese di marzo 1911 dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1910-911 che non fossero tradotti in legge entro il 31 dicembre 1910;

Modificazioni ad alcuni ruoli organici del

personale del Ministero del tesoro e di uffici e aziende dipendenti;

Erogazione sul bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario 1910-911 della somma di lire un milione, concessa dalla legge 2 giugno 1910, n. 277, per il servizio forestale;

Proroga del corso legale dei biglietti di banca e aumento della emissione dei biglietti di Stato.

A nome del ministro delle poste e dei telegrafi, ho l'onore di presentare al Senato il seguente disegno di legge:

Maggiore assegnazione di lire 2,400,000 per la costruzione dell'edificio per le Casse postali di risparmio in Roma.

E a nome del mio collega il ministro dei lavori pubblici, ho l'onore di presentare il disegno di legge:

Proroga del termine, di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1910, n. 589, sulla concessione delle ferrovie di Basilicata e di Calabria.

Vista l'urgenza di questi disegni di legge, io prego il Senato di volerli esaminare ed approvare prima delle vacanze.

A nome poi del ministro della marina, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Impianto di una rete radiotelegrafica interna.

E a nome del ministro della guerra, il disegno di legge:

Vendita a trattativa privata di alcuni terreni presso Gaeta.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno esaminati a' termini del regolamento.

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Per la facoltà concessami dal Senato, ho nominato a componenti la Commissione speciale per l'esame del disegno di legge: « Modificazione dei dazi doganali sui fucili e loro parti », i senatori: Melodia, Biscaretti, Doria, Di Martino Gerolamo e Bettoni.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: «Votazione di ballottaggio per la nomina di

due commissari di vigilanza all'Amministrazione del fondo per il culto ».

Prego il senatore, segretario, Taverna di procedere all'appello nominale.

TAVERNA, *segretario*, fa l'appello nominale. PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

**Discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 » (N. 395).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-911 ».

Prego il senatore, segretario, Fabrizi di dar lettura di questo disegno di legge.

FABRIZI, *segretario*, legge:  
(V. Stampato N. 395).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Mi permetto di rivolgere una preghiera all'onorevole mio amico, ministro del tesoro, perchè veda se sia possibile di evitare il gravissimo inconveniente che giornalmente si verifica alla Banca d'Italia, che fa il servizio di tesoreria per i pensionati, di centinaia e centinaia di persone che sono costrette a far coda davanti ad uno sportello solo.

L'onor. ministro del tesoro dovrebbe trovar modo che a questo servizio fossero adibiti più sportelli, perchè non si mettano poveri vecchi e donne, pieni di acciacchi, nella condizione di dover stare 3 o 4 ore in piedi e perfino qualche volta un giorno intero ad attendere il loro turno.

Questa è una vera vergogna, ed io spero che l'onorevole ministro del tesoro vorrà provvedere a che la Banca d'Italia faccia di tutto per evitare quest'inconveniente. (*Approvazioni*).

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Esiste di fatto l'inconveniente rilevato dall'onor. senatore Astengo, ma posso anche aggiungere che, non è molto, io scrissi in modo caloroso alla Banca d'Italia perchè provvedesse a rimuoverlo.

Se ancora non si sarà provveduto, assicuro l'onor. senatore Astengo che farò tutto il possibile perchè il suo giustissimo voto sia esaudito.

ASTENGO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ASTENGO. Vivamente ringrazio l'onorevole ministro del tesoro della sua soddisfacente risposta.

CASANA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASANA. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onor. ministro del tesoro sur un fatto sul quale so che la sua attenzione si è già rivolta: mi auguro pertanto che la mia parola possa dare occasione all'onor. ministro di dare al Senato assicurazioni soddisfacenti al riguardo.

Si tratta di un fatto da tutti sentito e tanto più sentito, quanto più si va lontano dalla capitale, il fatto cioè dei biglietti di Stato che circolano in una condizione di sudiceria così ignominiosa ed antigienica, da imporre assolutamente il dovere di far tutto quello che è possibile per rimediarevi.

So che l'onor. ministro già si preoccupa della cosa; ad ogni modo, permetta a me di portare un piccolo contingente di idee e di suggerimenti per facilitare la risoluzione di questa questione.

Col suggerimento, che io mi permetto di sottoporre alla considerazione dell'onor. ministro, io credo si possa ottenere l'intento, senza andare incontro agli inconvenienti che nascono dalla obbligatoria limitazione della circolazione di biglietti di Stato, limitazione che fortunatamente peraltro è stata ora attenuata, mercè il disegno di legge che presto verrà anche davanti al Senato.

Sono innumerevoli le casse dello Stato ed in esse tutte i cassieri prestano una cauzione. A ciascuno di questi cassieri mensilmente si potrebbe assegnare un certo numero di biglietti di Stato nuovi, limitato in ragione appunto dell'importanza della cauzione prestata. I cassieri poi potrebbero esser autorizzati durante il mese a porre gradualmente in circolazione dei biglietti nuovi contro altrettanti biglietti sudici, che metterebbero da parte. Il Ministero, a sua volta, disponga perchè questi biglietti sudici vengano ritirati di regola alla fine di

ogni mese, ed anche per controllo saltuariamente durante il mese. Ne risulterebbe così una maniera spontanea per poter ritirare dalla circolazione i biglietti troppo sudici.

Ciò recherebbe senza dubbio un aumento nella spesa di produzione dei biglietti nuovi, ma questo argomento è poco importante. L'accenno stesso che mi fa il ministro conferma che anch'egli ritiene che non debba quella spesa maggiore impensierire, di fronte alla necessità di togliere un pericolo di trasmissione di morbi e di eliminare lo scandalo che ci fa gran torto presso gli stranieri che vengono in Italia.

Io so che l'onor. ministro si preoccupa di questo deplorabile stato di cose; valgano le mie parole ad incoraggiarlo a prendere disposizioni che vi portino rimedio. (*Bene!*)

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Come l'onorevole senatore Casana ha ricordato, il ministro del Tesoro ha riconosciuto la gravità di questo inconveniente, e, per rimediarevi, alcuni mesi or sono, provvide all'aumento della circolazione dei biglietti di Stato da cinque e da dieci lire, portandola, in forza delle disposizioni della legge del 1898, alla somma di 11 milioni e 250 mila lire.

L'altro ramo del Parlamento ha già approvato un disegno di legge che permette di aumentare la circolazione, ed io ho avuto testè l'onore di presentarlo al Senato.

Il rimedio che suggerisce l'onor. senatore Casana sarà certamente esaminato con la massima cura. Mi permetto però di aggiungere che, più che dalla mancanza dei biglietti da parte degli uffici governativi, il disagio dipende da una circolazione insufficiente ai bisogni del commercio; poichè l'onor. Casana saprà che i nostri biglietti di Stato vanno in quantità non trascurabile anche all'estero, dove sono molto graditi dai nostri emigranti. Veda dunque il senatore Casana che questo piccolo problema è tenuto in vista specialmente dal ministro del Tesoro, il quale, se riuscirà a risolverlo in breve tempo, ne sarà ben lieto.

CASANA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CASANA. Ringrazio l'onor. ministro del tesoro delle dichiarazioni che ha fatto e che io mi attendevo appunto dall'alacrità sua nel curare le cose dello Stato.

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Passeremo ora all'esame dei capitoli.

FABRIZI, segretario, legge:

## TITOLO I.

### SPESA ORDINARIA

#### CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

##### Oneri dello Stato.

##### *Debiti perpetui.*

1	Rendita consolidata 3.75 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	303,781,479.62
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria). . . . .	4,802,583 »
3	Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza (Spesa obbligatoria). . . . .	32,483,884.57
4	Rendita consolidata 3.50 per cento al netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	32,995,227.99
5	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
6	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,080,880 »
7	Debito perpetuo dei comuni della Sicilia - Interessi (Spesa obbligatoria). . . . .	987,170 »
8	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spesa obbligatoria) . . . . .	94,230 »
9	Rendita 3 per cento assegnata ai <i>creditori</i> di cui alla legge 26 marzo 1885, n. 3015, serie 3ª (Spesa obbligatoria) . . . . .	593,250 »

---

380,043,705.18

##### *Debiti redimibili.*

10	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi (Spesa obbligatoria). . . . .	8,460,080 »
11	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	9,436,900 »
12	Obbligazioni per i lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12 milioni del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 (Spesa obbligatoria). . . . .	218,100 »

---

Da riportarsi . . . . . 18,115,080 »

	<i>Riporto</i> . . .	18,115,080 »
13	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875 modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	24,458,747 »
14	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	27,077,595 »
15	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati, o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi (Spesa obbligatoria)	5,721,575 »
16	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,502,400 »
17	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi (Spesa obbligatoria). . . . .	10,500,000 »
		87,375,397 »
	<i>Debiti variabili.</i>	
18	Interessi di capitali diversi dovuti dal Tesoro dello Stato (Spese fisse)	316,900 »
19	Annualità al comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164) (Spesa obbligatoria) . . . . .	400,000 »
20	Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,200,000 »
21	Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323 (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,054,550 »
22	Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785 (Spesa obbligatoria) . . . . .	10,000 »
23	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	800,000 »
24	Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D) (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
	<i>Da riportarsi</i> . . .	8,781,450 »

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1910

	<i>Riporto</i> . . .	8,781,450 »
25	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi (Spesa obbligatoria)	12,312,040 »
26	Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati con la legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi (Spesa obbligatoria) . . . . .	17,000,000 »
27	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,983,252 »
28	Interessi dovuti alle Società già esercenti le reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula, sulle somme pagate dopo il 1° luglio 1905 ai termini degli articoli 42, 47 e 39 dei contratti di esercizio approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048, delle convenzioni di cui all'art. 9 della legge 25 febbraio 1902, n. 56, e degli articoli 17 e 16 dei capitolati annessi alle Convenzioni 28 novembre 1901 approvate colla legge 30 dicembre 1901, n. 530 . . . . .	<i>per memoria</i>
29	Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . . . . .	13,989,490.35
30	Sovvenzione annua con effetto dal 1° luglio 1910 all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per il servizio di navigazione delle linee A, B, C, D, allegato B, della legge 5 aprile 1908, n. 111, art. 2. . . . .	2,700,000 »
31	Quote di prodotto spettante ai concessionari delle ferrovie delle quali lo Stato è comproprietario, e di quelle concesse alla industria privata . . . . .	1,575,000 »
32	Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2 <sup>a</sup> (Spesa obbligatoria). . . . .	25,310 »
33	Annualità dovuta a tutto il 27 agosto 1913 alla Società subconcessionaria della ferrovia sicula occidentale (Palermo-Marsala-Trapani) pel riscatto della ferrovia stessa (undecima e dodicesima semestralità 1° gennaio al 31 dicembre 1910) leggi 14 luglio 1907, n. 494, 9 luglio 1908, n. 424, ed atto di transazione 17 marzo 1909, approvato con decreto ministeriale 15 aprile successivo. . . . .	2,342,500 »
34	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per le linee di concessione anteriore al 1888 (art. 2, lettera A, modificato dalla Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	30,000,000 »
35	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate Meridionali fino al 31 dicembre 1966 per la costruzione delle linee di cui alla Convenzione 20 giugno 1888 (art. 2, lettera B della Convenzione approvata con l'art. 1 della legge 15 luglio 1906, n. 324) . . . . .	9,053,690 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	100,762,732.35

	<i>Riporto</i> . . .	100,762,732.35
36	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate del Mediterraneo per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	8,261,390 »
37	Annualità fissa spettante alla Società delle strade ferrate della Sicilia per la costruzione delle ferrovie di cui alla legge 20 luglio 1888, n. 5550 . . . . .	4,911,013 »
38	Annualità dovuta alla ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della Convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125) (Spesa obbligatoria) . . . . .	72,790 »
39	Annualità spettante alla Cassa depositi e prestiti, a forma dell' art. 3 dell'allegato M, approvato con l'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Interessi - (Quattordicesima annualità) . . . . .	3,809,929 »
40	Annualità alla Congregazione di carità di Roma (Legge 10 febbraio 1907, n. 25, art. 2) . . . . .	105,000 »
		117,922,854.35
	<i>Debito vitalizio.</i>	
41	Pensioni ordinarie (Spese fisse). . . . .	87,541,900 »
42	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria) . . . . .	979,000 »
43	Pensioni agli operai d' ambo i sessi dell' officina governativa "carte-valori". . . . .	35,000 »
44	Assegni vitalizi in dipendenza della cessata liquidazione della gestione dell'antico Monte di Pietà di Roma . . . . .	2,460 »
		88,558,360 »
	<i>Pensioni straordinarie.</i>	
45	Pensioni ed assegni ai Mille di Marsala e loro vedove ed orfani, ai veterani delle campagne di guerra per l'indipendenza nazionale e pensioni diverse - Rimborsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni dalla medesima fatte a termini della legge 14 luglio 1907, n. 537. . . . .	3,000,000 »

<i>Contributi alla Cassa Nazionale di previdenza e premi di assicurazione degli operai.</i>	
46	Contributo dello Stato per gli operai dell'officina governativa cartevalori da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione degli operai ed assistenti e controllori dell'officina stessa . . . . .
	4,800 »
47	Contributo dello Stato pel personale operaio della R. Zecca da versarsi alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e premi per l'assicurazione del personale stesso . . . . .
	2,700 »
	7,500 »
	91,565,860 »
<i>Dotazioni.</i>	
48	Dotazioni della Casa Reale . . . . .
	15,050,000 »
49	Dovario a S. M. la Regina Margherita di Savoia, vedova di S. M. il Re Umberto I (legge 6 dicembre 1900, n. 393) . . . . .
	1,000,000 »
	16,050,000 »
<i>Spese per le Camere Legislative.</i>	
50	Spese pel Senato del Regno . . . . .
	560,000 »
51	Spese per la Camera dei deputati . . . . .
	1,220,000 »
52	Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed alle società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .
	882,000 »
	2,662,000 »
<b>Spese generali di Amministrazione.</b>	
<i>Ministero.</i>	
53	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .
	3,228,510 »
	3,228,510 »
	<i>Da riportarsi . . .</i>

	<i>Riparto</i> . . . . .	3,228,510 »
54	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	328,019 »
55	Spese d'ufficio del Ministero. . . . .	95,240 »
		3,651,769 »
	<i>Presidenza del Consiglio dei ministri.</i>	
56	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri (Spese fisse) . . . . .	10,400 »
57	Personale di ruolo dell' ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	770 »
58	Compensi, retribuzioni, mercedi, indennità di missione al personale dell'ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	25,000 »
59	Spese per l'Ufficio di Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	10,000 »
		46,170 »
	<i>Corte dei conti.</i>	
60	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	2,263,980 »
61	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . . .	222,030 »
62	Spese d'ufficio. . . . .	40,000 »
63	Spese di riscaldamento e d'illuminazione dei locali . . . . .	14,000 »
64	Stampati, registri, rilegature ed oggetti di cancelleria . . . . .	30,000 »
65	Retribuzioni e compensi per lavori e prestazioni straordinarie, nonché compensi alle Commissioni di esami . . . . .	15,000 »
66	Sussidi agli impiegati, al personale di basso servizio e famiglie . . . . .	25,000 »
67	Spesa occorrente alla Corte dei conti per il servizio da essa provvisoriamente assunto dei conti personali di spese fisse . . . . .	43,000 »
68	Personale straordinario della Corte dei conti - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	2,600 »
		2,655,610 »

*Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro  
e sulle opere di risanamento della città di Napoli.*

69	Personale dell' Ispettorato generale (Spese fisse) . . . . .	95,000 »
70	Personale di ruolo dell' Ispettorato generale - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	5,170 »
71	Spese diverse inerenti al servizio di vigilanza . . . . .	1,450 »
		101,620 »

*Avvocature erariali.*

72	Personale di ruolo (Spese fisse) . . . . .	1,057,100 »
73	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) .	20,205 »
74	Personale straordinario . . . . .	12,440 »
75	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse)	500 »
76	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	43,500 »
77	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . . . .	39,750 »
		1,173,495 »

*Intendenze di finanza.*

78	Personale di ruolo di ragioneria di ufficiali di scrittura e magazzinieri economi delle Intendenze (Spese fisse) . . . . .	2,430,610 »
79	Personale di ruolo di ragioneria, ufficiali di scrittura e magazzinieri economi. delle Intendenze - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	14,595 »
80	Personale straordinario . . . . .	5,700 »
81	Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse).	350 »
		2,451,255 »

*Servizio del Tesoro.*

82	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e con- trollo (Spese fisse) . . . . .	1,516,360 »
		1,516,360 »

*Da riportarsi . . .*

	<i>Riparto</i> . . . . .	1,516,360 »
83	Personale delle Delegazioni del tesoro e degli uffici di gestione e controllo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse) . . . . .	29,180 »
84	Assegni diversi a titolo di indennità di carica e di funzioni. . . . .	15,870 »
85	Spese d'ufficio della Tesoreria centrale, dell'agente contabile dei titoli del Debito pubblico e del magazziniere dell'Officina carte-valori e della Tesoreria coloniale. . . . .	14,655 »
86	Personale straordinario delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse) . . . . .	1,500 »
87	Spese d'ufficio delle Delegazioni del tesoro (Spese fisse). . . . .	19,500 »
88	Spese per trasporto fondi e di tesoreria, acquisto di casse forti e recipienti per la conservazione dei valori . . . . .	35,500 »
89	Spese pei servizi del Tesoro. . . . .	24,500 »
90	Spese per l'accertamento presso le Intendenze di finanza e presso la Cassa depositi e prestiti della legittimità dei documenti prodotti per le operazioni di Debito pubblico . . . . .	1,500 »
91	Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie (Spesa obbligatoria). . . . .	16,000 »
		<hr/> 1,674,565 »
	<i>Regia zecca e monetazione.</i>	
92	Personale di ruolo (Spese fisse). . . . .	74,500 »
93	Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (Spese fisse). . . . .	8,413 »
94	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	4,000 »
95	Spese d'esercizio della zecca (Spesa obbligatoria) . . . . .	130,200 »
96	Assegni di valetudinarietà ai lavoranti di zecca, sussidi ai medesimi e loro superstiti - Premi per modelli di nuovi tipi di monete - Spese per la Commissione artistica-tecnica-monetaria istituita con Regio decreto 29 gennaio 1905, n. 27, e per le Commissioni istituite per concorsi relativi all'arte della monetazione e della medaglia, per il Consiglio di cui all'articolo 34 del regolamento approvato con Regio decreto 4 ottobre 1907, n. 765, e per lavori straordinari . . . . .	20,000 »
97	Scuola dell'arte della medaglia . . . . .	15,000 »
		<hr/> 252,113 »

## Servizi diversi.

98	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (Spese fisse) . . . . .	30,715 »
99	Retribuzioni e compensi agl'impiegati e al personale di basso servizio dell'Amministrazione centrale e provinciale del tesoro ed al personale d'ordine e di servizio delle Regie avvocature erariali per lavori e prestazioni straordinarie - Compensi alle Commissioni di esami - Spese per la Commissione tecnica permanente di cui all'articolo 20 del regolamento 30 ottobre 1886, n. 508. - Spese per la Commissione permanente di cui all'articolo 107 del testo unico della legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato col Regio decreto 9 ottobre 1900, n. 373, e per compenso al segretario della Commissione stessa . . . . .	206,000 »
100	Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero (Spesa obbligatoria). . . . .	450,000 »
101	Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese (Spesa obbligatoria). . . . .	20,000 »
102	Spese per i servizi delle delegazioni all'estero, per l'applicazione dell'affidavit e per telegrammi di borsa . . . . .	50,000 »
103	Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione (Spesa obbligatoria) . . . . .	51,615 »
103 bis	Paghe ai diurnisti avventizi presso la Ragioneria generale dello Stato	3,600 »
104	Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione. . .	129,000 »
105	Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio e indennità di trasferimento al domicilio eletto dovute agli impiegati ed al personale suddetto collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio . . . . .	26,500 »
106	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine) . . . . .	1 20,000 »
107	Rimborso di somme riscosse in eccedenza da Comuni, Provincie od Enti Morali in confronto del contributo complessivo fissato per il mantenimento di scuole medie di regia istituzione o convertite in Regie (articolo 17 del regolamento approvato con Regio decreto 15 settembre 1907, n. 652) . . . . .	50,000 »
108	Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato (Spesa obbligatoria). . . . .	5,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	1,142,430 »

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1910

	<i>Riparto</i> . . . . .	1,142,430 ,
109	Sussidi non obbligatoriamente vitalizi . . . . .	65,000 ,
110	Telegrammi da spedire all'estero (Spesa d'ordine) . . . . .	5,000 ,
111	Spese postali . . . . .	6,000 ,
112	Spese di stampa . . . . .	116,700 ,
113	Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria legatura di libri e registri . . . . .	26,550 ,
114	Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro (Spesa d'ordine) . . . . .	600 ,
115	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria) . . . . .	<i>per memoria</i>
116	Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri e al personale di basso servizio in attività di funzioni dell'Amministrazione centrale e provinciale . . . . .	40,000 ,
117	Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai gabinetti . . . . .	33,000 ,
118	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272 (Spesa obbligatoria e d'ordine) . . . . .	175,000 ,
119	Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni per gli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67) (Spesa d'ordine) . . . . .	83,132 ,
120	Spese d'ufficio al cassiere speciale dei biglietti di Stato - Studi e lavori diversi amministrativi e tecnici inerenti alla fabbricazione dei biglietti di Stato . . . . .	7,744 ,
121	Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	200,000 ,
122	Spesa per il forno crematorio e per l'abbruciamento dei biglietti a debito dello Stato . . . . .	4,000 ,
123	Spese casuali . . . . .	18,000 ,
		1,923,156 ,

## Spese per servizi speciali.

*Officina per la fabbricazione delle carte-valori.*

124	Personale (Spese fisse) . . . . .	43,060 »
125	Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse (Spesa d'ordine) . . . . .	688,220 »
126	Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori, e per le altre lavorazioni della officina (Spesa d'ordine) . . . . .	1,940,000 »

*Fondi di riserva.*

		2,671,280 »
127	Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016) . . . . .	4,000,000 »
128	Fondo di riserva per le spese impreviste (art. 38 del testo unico della legge di contabilità, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016)	1,000,000 »

5,000,000 »

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

## CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.

## Oneri dello Stato.

*Debiti variabili.*

129	Interessi a calcolo sui mutui contratti dalla provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e dalle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per risanare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,000 »
130	Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni ai comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403) (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000 »
131	Metà a carico dello Stato delle annualità d'interessi e d'ammortamento relative ai mutui ammortizzabili in 50 anni concessi dalla Cassa	
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		32,000 »

	<i>Riparto</i> . . . . .	32,000 ,
	depositi e prestiti a provincie e comuni, anche nell'interesse degli Istituti di beneficenza o di altri enti morali, allo scopo esclusivo di procurar loro i mezzi per riparare i danni causati dal terremoto (art. 13, legge 25 giugno 1906, n. 255) . . . . .	22,400 ,
132	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (Spesa d'ordine) . . . . .	260,000 ,
133	Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383, articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47), sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni (Spesa d'ordine) . . . . .	1,750,000 ,
134	Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova, Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600 (Spesa obbligatoria) . . . . .	358,300 ,
135	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa depositi e prestiti, quale differenza tra il saggio normale e quello di favore, sui prestiti da concedersi al comune di Napoli ai termini degli articoli 6 e 26 della legge 8 luglio 1904, n. 351 - art. 4 della legge 27 giugno 1907, n. 400 e art. 2 della convenzione 8 febbraio 1908 approvata colla legge 5 luglio 1908, n. 351 (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno per anni 50) . . . . .	60,210 ,
136	Interessi 0.50 per cento dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti quale differenza tra il saggio normale e quello di favore sul prestito da concedersi al comune di Parma ai termini della legge 2 gennaio 1908, n. 9 (Seconda delle cinquanta annualità). . . . .	10,560 ,
137	Canone dello Stato nella misura dell'1.50 per cento nel pagamento degli interessi del prestito trasformato, contratto dal comune di Pisa con la Cassa dei depositi e prestiti, di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1907, n. 320 (Terza delle cinquanta annualità) (Scadenza 31 dicembre di ciascun anno) . . . . .	226,116 ,
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	2,719,586 ,

	<i>Riparto</i> . . .	2,719,586 »
138	Somme da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli come concorso dello Stato nei lavori di risanamento di quella città, corrispondenti alla metà della somma stabilita dall'art. 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 e da procurarsi nei modi indicati dall'art. 1 della Convenzione 15 gennaio 1895, approvata coll'art. 5 dell'allegato I alla legge 8 agosto 1895, n. 486 ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . .	2,500,000 »
139	Somma dovuta alla Società delle ferrovie Meridionali in conseguenza della Convenzione approvata con la legge 28 luglio 1895, n. 458, a compenso dei lavori eseguiti per il soprapassaggio al ponte ferroviario sul Po a Mezzanacorti (Dicinovesima delle sessantadue annualità) . . . . .	162,84 »
		5,382,426 »
	<i>Spese diverse.</i>	
140	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . . . .	252,200 »
141	Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della Convenzione A, approvata colla legge 23 marzo 1871, n. 137 (Spesa d'ordine) . . . . .	1,500 »
142	Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento del notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148 (Spesa obbligatoria) . . .	36,170 »
143	Contributo del Tesoro dello Stato a favore della beneficenza pubblica romana (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343) . . . . .	230,000 »
144	Contributo del Tesoro dello Stato a favore dell'Istituto di S. Spirito in Sassia e degli Ospedali riuniti di Roma (art. 11 della legge 30 luglio 1896, n. 343; legge 3 febbraio 1898, n. 48 e art. 3 della legge 3 luglio 1903, n. 321) . . . . .	495,760.22
145	Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma (Spesa obbligatoria) . . . . .	300,000 »
146	Concorso dello Stato nella spesa per la cura degli infermi poveri non appartenenti al comune di Roma, ricoverati nell'Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma (Legge 31 maggio 1900, n. 211) .	300,000 »
147	Corresponsione all'Istituto di S. Spirito ed agli ospedali riuniti di Roma a pareggio del fabbisogno annuale (Legge 8 luglio 1903, n. 321 e regolamento 5 marzo 1905, n. 186 e art. 8 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .	1,500,000 »
	<i>Da riportarsi</i> . . .	3,115,630.22

		<i>Riporto</i> . . . . .	3,115,630.22
148	Annualità da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, per l'ammortamento del mutuo concesso all'Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma per effetto dell'art. 1 della legge 18 giugno 1908, n. 286 (Seconda delle cinquanta annualità) . . . . .		530,672.28
148 <i>bis</i>	Concorso dello Stato da corrispondersi al pio Istituto di S. Spirito ed ospedali riuniti di Roma in ragione di tre lire per ciascuna degenza in più verificatasi in confronto delle degenze del 1906 ai sensi e alle condizioni indicate nell'art. 8 secondo comma della legge 18 giugno 1908, n. 286 . . . . .		<i>per memoria</i>
(a)			
150	Corresponsione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità per degenti dei quali non fu possibile all'Amministrazione suddetta accertare il domicilio di origine ed addebitarne il comune (art. 9 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .		<i>per memoria</i>
151	Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenze dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge (Spesa obbligatoria . . . . .		<i>per memoria</i>
152	Sussidio al Monte per le pensioni agli insegnanti elementari - Venti-novesima delle trenta annualità dovute ai termini delle leggi 16 dicembre 1878, n. 4646, 23 dicembre 1888, n. 5858, 19 febbraio 1903, n. 53 e 5 luglio 1908, n. 374 . . . . .		300,000 »
153	Concorso dello Stato nella spesa da sostenersi dall'Amministrazione del Fondo per il culto per affrettare l'aumento delle congrue parrocchiali da lire 900 a lire 1000, di che all'art. 1 comma 2º della legge 4 giugno 1899, n. 191 (art. 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483) . . . . .		1,000,000 »
154	Rimborsi o anticipazioni disposti a favore dei comuni danneggiati dall'eruzione del Vesuvio dell'aprile 1906 con l'art. 10 della legge 19 luglio 1906, n. 390 e corrispondenti all'ammontare delle sovrimposte comprese nelle esenzioni temporanee di cui al comma 3º, 4º, 5º e 6º dell'art. 28 della legge stessa . . . . .		20,000 »
155	Rimborso alle provincie ed ai comuni della Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali sull'imponibile dei fabbricati sgravati in causa del terremoto e non compensato con imponibile nuovo comunque derivante. (art. 3 della legge 14 luglio 1907, n. 538) . . . . .		230,000 »
156	Rimborso ai comuni della provincia di Reggio Calabria delle sovrimposte comunali e provinciali, sull'imponibile dei fabbricati sgravato in causa del terremoto 23 ottobre 1907 e non compensato con im-		
		<i>Da riportarsi</i> . . . . .	5,196,302.50

(a) Il capitolo 149 fu soppresso in questa categoria e trasportato come sede più propria in quella « Movimento di capitali », col n. 180 *bis*.

	<i>Riparto</i> . . . . .	5,196,302.50
	ponibile nuovo, comunque derivante (art. 2 della legge 25 giugno 1908, n. 355) . . . . .	70,000 >
157	Rimborsi dovuti a Società ferroviarie per le perdite derivanti dalle tariffe eccezionali instituite con i Regi decreti 24 giugno, 27 luglio e 3 agosto 1903, nn. 249, 369 e 378; e 11 luglio, 22 settembre e 7 novembre 1904, nn. 429, 569 e 636 (legge 16 giugno 1907, n. 385).	70,000 >
158	Spesa occorrente per i lavori di riordinamento della sede del Senato del Regno - Legge 24 dicembre 1908, n. 733 (Spesa ripartita) (Terza rata)	130,000 >
159	Rimborso alle provincie di Messina e di Reggio Calabria ed ai comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908 della differenza fra l'ammontare della sovrimposta sui terreni e sui fabbricati riscossa nel 1908 e l'ammontare della sovrimposta che sarà applicata per gli anni dal 1909 al 1913 (art. 8 della legge 12 gennaio 1909, n. 12).	1,500,000 >
160	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo in Roma ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita) (Seconda rata) . . . . .	500,000 >
161	Concorso dello Stato nelle spese per le feste commemorative della proclamazione del Regno d'Italia da tenersi in Roma e Torino nell'anno 1911 - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo di Torino ai termini degli articoli 1 e 2 della legge 24 dicembre 1908, n. 751 (Spesa ripartita) (Seconda rata). . . . .	500,000 >
161 <i>bis</i>	Spese di impianto e di funzionamento degli uffici instituiti a Messina e a Reggio Calabria per la custodia dei valori rinvenuti tra le macerie degli edifici danneggiati dal terremoto 28 dicembre 1908 - Indennità all'agente contabile ed al controllore e retribuzione al personale avventizio di scritturazione e di basso servizio (Regio decreto 2 settembre 1909, n. 699 . . . . .	26,000 >
161 <i>ter</i>	Contributo dello Stato nelle spese per le feste commemorative del cinquantenario del risorgimento in Sicilia - Somma da assegnarsi al Comitato esecutivo ai termini dell'art. 1 della legge 17 marzo 1910, n. 106 (Seconda ed ultima rata) (Spesa ripartita) . . . . .	100,000 >
		8,092,302.50
	<b>CATEGORIA III. — MOVIMENTO DI CAPITALI.</b>	
	<b>Estinzione di debiti.</b>	
162	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificata coll'art. 1º dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento . . . . .	8,701,465 >
	<i>Da riportarsi</i> . . . . .	8,701,465 >

LEGISLATURA XXIII — 1<sup>a</sup> SESSIONE 1909-910 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1910

	<i>Riporto</i> . . .	8,701,465 »
163	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,399,540 »
164	Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . .	1,140,000 »
165	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	2,759,400 »
166	Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . . . .	1,990,000 »
167	Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali - Legge 27 aprile 1885, n. 3048 - Ammortamento . . . . .	4,300,000 »
168	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784 e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento (Spesa obbligatoria) . .	20,000 »
169	Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (art. 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento (Spesa obbligatoria). . . . .	180,500 »
170	Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento (Spesa obbligatoria) .	57,500 »
171	Rimborsi di capitali dovuti al tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) .	50,000 »
172	Annualità spettante alla Cassa dei depositi e prestiti a forma dell'articolo 3 dell'allegato M, approvata coll'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339 - Ammortamento (Quattordicesima annualità) . . . .	1,190,072 »
173	Quota d'ammortamento dei buoni del tesoro a lunga scadenza (Legge 7 luglio 1901, n. 323) . . . . .	1,440,000 »
174	Restituzione alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni in conto della somma di lire 25 milioni autorizzata colla legge 28 dicembre 1902, n. 547, per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, portuali, idraulici e di bonifica approvati da leggi dello Stato (Quarta rata)	710,000 »
175	Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1911 (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,656,688 »
176	Certificati ferroviari di credito 3.50 netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 (Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911) (Spesa obbligatoria) . . . .	5,409,012 »
	<i>Da riportarsi</i> . . . .	35,004,177 »

		<i>Riporto</i> . . .	35,004,177 »
177	Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1911 (Spesa obbligatoria) . . . . .		1,029,908 »
177 <i>lis</i>	Provvisionali di riscatto delle linee ferroviarie di cui all'art. 3 della legge 11 luglio 1909, n. 488 . . . . .		3,890,000 »
			39,924,085 »
	<b>Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato.</b>		
178	Somma da provvedersi all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per lavori e provviste di materiale rotabile per sopperire alle deficienze al 1° luglio 1905 e far fronte all'aumento del traffico . . . . .		148,800,000 »
179	Somma da pagarsi alle Società già esercenti le tre reti ferroviarie Mediterranea, Adriatica e Sicula in conseguenza delle liquidazioni delle rispettive gestioni al 30 giugno 1905 (articolo 1° della legge 25 giugno 1905, n. 261, e articoli 42, 47 e 32 dei contratti stipulati con le dette tre Società ed approvati colla legge 27 aprile 1885, n. 3048) . . . . .		<i>per memoria</i>
			148,800,000 »
	<b>Anticipazioni a provincie, comuni ed Opere pie.</b>		
180	Somma da passarsi nel conto corrente speciale col municipio di Napoli, corrispondente alla metà della somma stabilita dall'articolo 3 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, e da procurarsi nei modi indicati all'articolo 1 della convenzione 15 gennaio 1895, approvata con l'articolo 5 dell'allegato L alla legge 8 agosto 1895, n. 486, ed ai termini della legge 17 luglio 1898, n. 318 e legge 5 luglio 1908, n. 351 . . . . .		2,500,000 »
180 <i>bis</i>	Anticipazione all'Amministrazione degli ospedali riuniti di Roma delle quote di spedalità non versate dai comuni debitori per degenti non romani (articolo 10 della legge 18 giugno 1908, n. 286) . . . . .		<i>per memoria</i>
			2,500,000 »
	<b>Partite che si compensano coll'entrata.</b>		
181	Quote dovute dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e		
		<i>Da riportarsi</i> . . .	»

*Riparto . . .*

	procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime (Spesa d'ordine) . . . . .	170,000 »
182	Spesa occorrente pel servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'articolo 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, pei quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti (Spesa d'ordine) . . . . .	9,433,438 »
183	Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'articolo 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti (Spesa d'ordine) . . . . .	<i>per memoria</i>
184	Annualità da corrispondersi dal tesoro alla Cassa dei depositi e prestiti per estinzione del mutuo di lire 200,000 contratto dalla Repubblica di S. Marino in base all'art. 2 della Convenzione addizionale 16 febbraio 1906 resa esecutoria con la legge 29 luglio 1906, n. 446 . . . . .	9,310.04
185	Versamenti alla Cassa depositi e prestiti per ritenute sugli stipendi ai sensi e per gli scopi della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e sulla cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche . . . . .	600,000 »
186	Somma spettante all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per interessi del fondo di proprietà del tesoro costituito presso la Cassa dei depositi e prestiti per effetto degli articoli 21, 22 e 23 della legge 29 marzo 1900, n. 101, e dell'articolo 3, lettera h della legge 9 luglio 1908, n. 418 . . . . .	3,700,000 »
187	Somma da versarsi al conto corrente istituito col Ministero dei lavori pubblici a reintegrazione delle somme anticipate dal tesoro sul fondo di 50 milioni per provvedere ad opere e bisogni urgenti nei comuni danneggiati dal terremoto del 28 dicembre 1908, in corrispondenza ai ricuperi da enti morali e da privati, ai termini della legge 15 aprile 1909, n. 188, e dell'articolo 16 della legge 4 luglio 1909, n. 421 . . . . .	<i>per memoria</i>

---

 13,912,748.04
 

---

## CATEGORIA IV. — PARTITE DI GIRO.

**Servizi diversi.**

188	Rendita consolidata di proprietà dello Stato vincolata od in sospeso . . . . .	5,172 »
	<i>Da riportarsi . . . . .</i>	5,172 »

	<i>Riporto</i> . . . .	5,172 »
189	Rendita di proprietà dello Stato libera da qualsiasi vincolo . . . .	16,867.50
190	Interessi delle obbligazioni al portatore 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno state emesse in relazione alla legge 30 marzo 1890, n. 6751, ma non ancora rilasciate in cambio dei certificati o non ancora date in pagamento dei lavori . . . . .	50,000 »
191	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	517,590 »
		589,629.50

### RIASSUNTO PER TITOLI

#### TITOLO I.

#### SPESA ORDINARIA.

#### *CATEGORIA I. — Spese effettive.*

#### Oneri dello Stato.

Debiti perpetui . . . . .	380,043,705.18
Debiti redimibili . . . . .	87,375,397 »
Debiti variabili . . . . .	117,922,854.35
Debito vitalizio . . . . .	91,565,860 »
Dotazioni . . . . .	16,050,000 »
Spese per le Camere legislative . . . . .	2,662,000 »

695,619,816.53

#### Spese generali di amministrazione.

Ministero . . . . .	3,651,769 »
Presidenza del Consiglio dei ministri . . . . .	46,170 »
Corte dei conti . . . . .	2,655,610 »

*Da riportarsi* . . . . . 6,353,549 »

	<i>Riparto</i> . . . . .	6,353,549 »
Vigilanza sugli Istituti di emissione, sui servizi del tesoro e sulle opere di risanamento della città di Napoli . . . . .		101,620 »
Avvocature erariali . . . . .		1,173,495 »
Intendenze di finanza . . . . .		2,451,255 »
Servizio del tesoro . . . . .		1,674,565 »
Règia zecca e monetazione . . . . .		252,113 »
Servizi diversi . . . . .		1,923,156 »
		13,929,753 »
Spese per servizi speciali.		
Officina per la fabbricazione delle carte-valori . . . . .		2,671,280 »
Fondi di riserva . . . . .		5,000,000 »
Totale della categoria prima della parte ordinaria . . . . .		717,220,849.53
<b>TITOLO II.</b>		
<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>		
<i>CATEGORIA I. — Spese effettive.</i>		
Oneri dello Stato.		
Debiti variabili . . . . .		5,382,426 »
Spese diverse . . . . .		8,092,302.50
Totale della categoria prima della parte straordinaria . . . . .		13,474,728.50
<i>CATEGORIA III. — Movimento di capitali.</i>		
Estinzione di debiti . . . . .		39,924,085 »
Anticipazioni all'azienda delle ferrovie dello Stato . . . . .		148,800,000 »
<i>Da riportarsi</i> . . . . .		188,724,085 »

<i>Riporto</i> . . . . .	188,724,085 »
Anticipazione a provincie, comuni ed opere pie . . . . .	2,500,000 »
Partite che si compensano coll'entrata . . . . .	13,912,748.04
<hr/>	
Totale della categoria terza della parte straordinaria . . . . .	205,136,833.04
<hr/>	
Totale del titolo II. — Spesa straordinaria . . . . .	218,611,561.54
<hr/>	
Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie) . . . . .	935,832,411.07
<hr/>	
CATEGORIA IV. — Partite di giro . . . . .	589,629.50
<hr/>	
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>	
<hr/>	
Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria) . . . . .	730,695,578.03
Categoria III. — Movimento di capitali (Parte straordinaria) . . . . .	205,136,833.04
<hr/>	
Totale spese reali . . . . .	935,832,411.07
<hr/>	
Categoria IV. — Partite di giro . . . . .	589,629.50
<hr/>	
Totale generale . . . . .	936,422,040.57
<hr/>	

## ELENCO A.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911, ai termini dell'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

## MINISTERO DEL TESORO

- CAPITOLO n. 1. Rendita consolidata 3.75 per cento al netto.
- » n. 2. Rendita consolidata 3 per cento.
  - » n. 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento al netto conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza.
  - » n. 4. Rendita consolidata 3.50 per cento al netto.
  - » n. 6. Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia - Interessi.
  - » n. 7. Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia - Interessi.
  - » n. 8. Rendita 3 per cento assegnata ai *creditori legali* nelle provincie napoletane.
  - » n. 9. Rendita 3 per cento assegnata ai creditori di cui alla legge 26 marzo 1885 n. 3015, serie 3<sup>a</sup>.
  - » n. 10. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi.
  - » n. 11. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi.
  - » n. 12. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo, di cui alle leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299.
  - » n. 14. Obbligazioni ferroviarie 3 per cento per le costruzioni ferroviarie e per conto delle Casse degli aumenti patrimoniali (legge 27 aprile 1885, n. 3048) - Interessi.
  - » n. 15. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione di strade ferrate del Tirreno già consegnate agli appaltatori in cambio dei certificati o date in pagamento dei lavori appaltati dopo la pubblicazione della legge 30 marzo 1890, n. 6751 - Interessi.
  - » n. 16. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892) - Interessi.
  - » n. 17. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Interessi.
  - » n. 19. Annualità al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza di detta città (Legge 12 maggio 1901, n. 164).
  - » n. 20. Interessi dei buoni del Tesoro e spese di negoziazione.
  - » n. 21. Interessi di buoni del Tesoro a lunga scadenza creati con la legge 7 luglio 1901, n. 323.
  - » n. 22. Interessi dipendenti da contratti stipulati a licitazione privata per le costruzioni delle ferrovie complementari a norma dell'art. 4 della legge 20 luglio 1888, n. 5550, e dell'art. 4 della precedente legge 24 luglio 1887, n. 4785.
  - » n. 23. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
  - » n. 24. Interessi dell'1.50 per cento al netto sopra anticipazioni statutarie degli Istituti di emissione a sensi delle leggi 10 agosto 1893, n. 449, 22 luglio 1894, n. 339, 8 agosto 1895, n. 486, e 17 gennaio 1897, n. 9 (art. 3 dell'allegato D).
  - » n. 25. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Interessi.
  - » n. 26. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto creati colla legge 23 dicembre 1906, n. 638 - Interessi.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 27. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato; giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Interessi 3.75 per cento netto.
- » n. 29. Garanzie e sussidi a Società concessionarie di strade ferrate.
  - » n. 32. Sovvenzioni annue chilometriche derivanti dalla facoltà concessa al Governo con l'art. 12 della legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2<sup>a</sup>.
  - » n. 38. Annualità dovuta alla Ditta Mangili per il servizio di navigazione a vapore sul lago di Garda (art. 28 della convenzione approvata con la legge 5 marzo 1893, n. 125).
  - » n. 42. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3. 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti.
  - » n. 52. Rimborso all'Amministrazione delle ferrovie di Stato ed a Società di ferrovie private e di navigazione dell'importo dei viaggi dei membri del Parlamento,
  - » n. 91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del Tesoro, del Debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia ed altre spese accessorie.
  - » n. 95. Spese d'esercizio della zecca.
  - » n. 100. Spese di commissione di cambio ed altre relative ai pagamenti, al movimento di fondi e di effetti ed alla negoziazione di titoli all'estero.
  - » n. 101. Spese di commissione per la riscossione dell'indennità dovuta dal Governo cinese.
  - » n. 103. Allestimento dei titoli del Debito pubblico - Spese per completare, mettere in circolazione e spedire all'estero i titoli che si ricevono dall'officina carte-valori e per comprovarne la legittimità della circolazione.
  - » n. 106. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
  - » n. 108. Spese di bollo sui titoli del Debito pubblico, le quali debbono stare a carico dello Stato.
  - » n. 110. Telegrammi da spedire all'estero.
  - » n. 114. Spese per l'acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per conto degli impiegati dell'Amministrazione del tesoro.
  - » n. 115. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 118. Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per costituire il fondo di riserva per le epizootie, in ordine all'art. 4 della legge 26 giugno 1902, n. 272.
  - » n. 119. Quota del prodotto della tassa di bollo applicata agli stipendi degli impiegati civili e militari da destinarsi a favore delle istituzioni degli orfani degli impiegati stessi (Legge 3 marzo 1904, n. 67).
  - » n. 121. Spesa per la fabbricazione dei biglietti a debito dello Stato.
  - » n. 125. Mercedi e sussidi agli operai ed assistenti controllori e loro superstiti, spese sanitarie, ed altre diverse.
  - » n. 126. Spese generali, macchine e materie prime per la stampa delle carte-valori e per le altre lavorazioni della officina.
  - » n. 129. Interessi a calcolo sui mutui contratti della provincia di Sondrio in ordine all'art. 7 della legge 7 aprile 1889, n. 6018, e delle provincie di Teramo e Chieti in ordine all'art. 11 della legge stessa per riparare i danni cagionati dalle inondazioni dell'autunno 1888 e per la esecuzione di nuovi lavori occorrenti alla difesa contro nuovi disastri consimili.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 130. Interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni a Comuni danneggiati dal terremoto delle Calabrie fatte dalla Cassa medesima per le somme corrispondenti alle sovrimposte, delle quali rimane sospesa la riscossione ai termini dell'art. 1 della legge 25 giugno 1906, n. 255 (art. 12 legge stessa ed art. 1 Regio decreto 29 luglio 1906, n. 403).
- » n. 132. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni riscosso nelle provincie di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria sulle rendite imponibili superiori a lire 6000 destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interessi 4 per cento da estinguersi in 25 anni autorizzate con gli articoli 46 e 47 della legge 25 giugno 1906, n. 255.
  - » n. 133. Ammontare del 30 per cento del tributo fondiario erariale sui terreni, riscosso nei compartimenti catastali napoletano, siciliano e sardo escluse le provincie di Napoli (legge 15 luglio 1906, n. 383 articoli 6 e 7), e di Potenza (legge 31 marzo 1904, n. 140, titolo I) ed in quelli calabresi (legge 25 giugno 1906, n. 256, articoli 46 e 47) sulle rendite imponibili superiori a lire 6000, destinato alla estinzione delle anticipazioni e al pagamento degli interessi dovuti alla Cassa dei depositi e prestiti sulle anticipazioni con interesse 4 per cento da estinguersi in 25 anni.
  - » n. 134. Annualità da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti per interessi al 3.50 per cento ed ammortamento dei mutui concessi alle provincie di Genova Porto Maurizio e Cuneo ed ai comuni delle medesime, in relazione all'art. 8 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, per riparare ai danni dei terremoti del febbraio e marzo 1887 ed ai danni cagionati al comune di Campomaggiore dalla frana del 10 febbraio 1888, giusta la legge 26 luglio 1888, n. 5600.
  - » n. 140. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
  - » n. 141. Pensioni da pagarsi per conto della Monarchia Austro-Ungarica a termine dell'art. 8 della convenzione A, approvata con legge 23 marzo 1871, n. 1371
  - » n. 142. Spesa per indennità dovuta ai termini dell'art. 149 della legge sul riordinamento sul notariato 25 maggio 1879, n. 4900 (testo unico), ad esercenti di uffici notarili di proprietà privata in Roma stati aboliti col precedente articolo n. 148.
  - » n. 145. Contributo eventuale dello Stato a favore della Congregazione di carità di Roma, in esecuzione dell'art. 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, sulla beneficenza di Roma.
  - » n. 151. Restituzione eventuale di rendite e capitali già appartenenti alle Confraternite romane indemaniate, in conseguenza di dismissioni di beni ordinati e da ordinarsi in conformità dell'art. 1 della legge 30 luglio 1896, n. 343, e restituzione al Demanio di somme versate al Tesoro in più delle dovute in conseguenza dell'Amministrazione dei beni già appartenenti a dette Confraternite, tenuta dal Demanio prima dell'applicazione di detta legge.
  - » n. 163. Dediti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 164. Obbligazioni 3.50 per cento netto emesse ai termini della legge 24 dicembre 1908, n. 731 - Ammortamento.
  - » n. 165. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento.
  - » n. 166. Obbligazioni 5 per cento per le spese di costruzione delle strade ferrate del Tirreno - Ammortamento.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 168. Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici ricevute in pagamento di prezzo di beni (Legge 11 agosto 1870, n. 5784, e Regio decreto 14 stesso mese, n. 5794) - Ammortamento.
- » n. 169. Titoli speciali di rendita 5 per cento per il risanamento della città di Napoli (articoli 3 e 5 della legge 15 gennaio 1885) - Ammortamento.
  - » n. 170. Obbligazioni per lavori edilizi di Roma e per l'anticipazione di lire 12,000,000 del concorso governativo - Leggi 20 luglio 1890, n. 6980, e 28 giugno 1892, n. 299 - Ammortamento.
  - » n. 171. Rimborsi di capitali dovuti dal Tesoro dello Stato.
  - » n. 175. Certificati ferroviari di credito 3.65 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261 - Ammortamento al 1° gennaio e 1° luglio 1911.
  - » n. 176. Certificati ferroviari di credito 3.50 per cento netto emessi ai termini della legge 25 giugno 1905, n. 261, e 23 dicembre 1906, n. 638 - Ammortamento al 1° gennaio ed al 1° luglio 1911.
  - » n. 177. Mutui fatti dalla Cassa dei depositi e prestiti al Tesoro dello Stato giusta l'art. 9 della legge 22 aprile 1905, n. 137 - Ammortamento al 1° gennaio 1911.
  - » n. 181. Quote dovute ai funzionari delle Avvocature erariali sulle somme versate dalle controparti, per competenze di avvocati e procuratori, poste a loro carico nei giudizi sostenuti direttamente dalle Avvocature erariali e pagamenti di spese gravanti le competenze medesime.
  - » n. 182. Spesa occorrente per servizio dei debiti redimibili indicati nella tabella A annessa all'allegato M dell'art. 13 della legge 22 luglio 1894, n. 339, per i quali vengono somministrati i fondi dalla Cassa dei depositi e prestiti.
  - » n. 183. Anticipazioni da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per integrazione del fondo di ammortizzazione stabilito dall'art. 9 della legge 12 giugno 1902, n. 166, per la rendita consolidata 3.50 per cento al netto in sostituzione di titoli di debiti redimibili convertiti.

## MINISTERO DELLE FINANZE

- CAPITOLO n. 19. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria.
- » n. 20. Telegrammi da spedirsi all'estero.
  - » n. 23. Rimborso al Ministero del Tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta bollata, delle marche da bollo, delle carte-valori, dei contrassegni doganali, dei bolli e punzoni e per altre forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dall'officina governativa delle carte-valori.
  - » n. 24. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per le forniture occorrenti per i vari servizi finanziari, da farsi dalla zecca di Roma.
  - » n. 25. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari per gli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale delle finanze.
  - » n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 38. Retribuzioni mercedi, soprassoldi, rimborso spese di viaggio, spese per lavori a cottimo e sussidi al personale provvisorio ed avventizio per la formazione e conservazione del catasto e al personale straordinario escluso dai ruoli del personale aggiunto ai sensi dell'art. 11 della legge 14 luglio 1907, n. 543.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 39. Indennità di missione e spese per lavori a cottimo ed indennità di cancelleria al personale ordinario di ruolo e al personale aggiunto per la formazione e conservazione del catasto.
- » n. 40. Contributo dello Stato alla Cassa di previdenza per il personale tecnico aggiunto straordinario o provvisorio del catasto e dei servizi tecnici.
  - » n. 41. Indennità agli impiegati dei ruoli del personale aggiunto in caso di cessazione dal servizio o in caso di morte alle loro vedove ed ai loro figli.
  - » n. 42. Indennità e spese per la Commissione consuaria centrale, pel Consiglio del catasto e per le Giunte tecniche provinciali.
  - » n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari e compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (tasse sugli affari).
  - » n. 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario - Articolo 6, allegato G. legge 8 agosto 1895, n. 486. (Idem).
  - » n. 58. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per reggenze di uffici esecutivi demaniali e per altre missioni compiute d'ordine dell'Amministrazione delle tasse sugli affari.
  - » n. 59. Indennità di tramutamento al personale dell'Amministrazione esterna delle tasse sugli affari.
  - » n. 65. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori. (tasse sugli affari).
  - » n. 68. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
  - » n. 69. Spese per le Commissioni provinciali incaricate della determinazione dei valori capitali da attribuirsi ai terreni e fabbricati agli effetti delle tasse di registro e di successione (articoli 15 e 18 dell'allegato C alla legge 23 gennaio 1902, n. 25) e spese per le Commissioni provinciali e centrale istituite dagli articoli 5 e 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 744, per l'accertamento della congruità delle mercedi dei commessi degli uffici del registro e delle ipoteche.
  - » n. 70. Restituzioni e rimborsi (tasse sugli affari).
  - » n. 71. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'art. 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
  - » n. 72. Spese di materiale ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi ed automobili.
  - » n. 79. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati per missioni compiute nell'interesse dei servizi dipendenti dalla amministrazione del Demanio.
  - » n. 80. Indennità di tramutamento al personale di custodia dei canali patrimoniali.
  - » n. 82. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
  - » n. 84. Restituzioni e rimborsi (Idem).
  - » n. 85. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
  - » n. 86. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria e di miglioramento delle proprietà demaniali e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 87. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico Demanio e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro.
- » n. 88. Annualità e prestazioni diverse (Demanio).
  - » n. 91. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (Canali Cavour).
  - » n. 92. Spese di amministrazione, miglioramento e manutenzione ordinaria e straordinaria e per l'assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro (Idem).
  - » n. 93. Fitti, canoni ed annualità passive (Idem).
  - » n. 94. Spese per imposte e sovrimposte (Idem).
  - » n. 95. Spese di coazioni e di liti (Idem).
  - » n. 96. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
  - » n. 99. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
  - » n. 100. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 101. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
  - » n. 102. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
  - » n. 103. Spese relative alle eredità devolute allo Stato apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
  - » n. 106. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri di ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 113. Anticipazioni delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Art. 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto approvato col Regio decreto 4 luglio 1897, n. 276, ed articoli 25 e 109 del regolamento approvato con Regio decreto 24 marzo 1907, n. 237. (Imposte dirette).
  - » n. 114. Spese per il servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.
  - » n. 116. Spese per la gestione delle esattorie.
  - » n. 117. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'art. 54 del testo unico della legge sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
  - » n. 118. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
  - » n. 119. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
  - » n. 120. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (art. 38 del regolamento 11 luglio 1897, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile).
  - » n. 121. Spese per la Commissione centrale delle imposte dirette.
  - » n. 122. Restituzioni e rimborsi. (Imposte dirette).
  - » n. 123. Rimborso alla provincia ed ai comuni della Basilicata delle rispettive sovrimposte sui fabbricati in corrispondenza alla esenzione d'imposta concessa col l'art. 69 della legge 31 marzo 1904, n. 140.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 124. Imposta sui terreni non devoluta ai proprietari in provincia di Potenza aventi un reddito imponibile superiore a lire 8,000 e da versarsi alla Cassa provinciale del credito agrario nella stessa provincia (art. 66 della legge 31 marzo 1904, n. 140).
- » n. 125. Imposta erariale sulle zolfare di Sicilia riscossa nell'esercizio 1909-10 e da pagarsi al Consorzio per l'industria zolfifera (art. 17, legge 15 luglio 1906, n. 333).
  - » n. 133. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza (art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460).
  - » n. 136. Pagamento ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare e per concorso alle spese di giustizia militare.
  - » n. 149. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
  - » n. 150. Spese di giustizia penale - indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 155. Competenze ai membri delle Commissioni (tasse di fabbricazione).
  - » n. 156. Aggió agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiaminiferi e delle polveri, e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione e per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
  - » n. 157. Restituzione di tasse di fabbricazione sull'ó spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
  - » n. 158. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta l'articolo 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.
  - » n. 170. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 173. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 174. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bollette di temporanea importazione ed esportazione, per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino, giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare d'ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - » n. 177. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai Comuni, meno quelli di Roma e di Napoli (art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25).
  - » n. 179. Contributo dello Stato nella gestione del dazio consumo di Napoli in amministrazione diretta, corrispondente alla eccedenza delle spese sulle entrate della gestione stessa.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 180. Metà dell'eccedenza dell'entrata sulla spesa del dazio consumo di Roma, da corrispondersi al comune di Roma, giusta l'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320 e l'art. 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
- » n. 190. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
  - » n. 191. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
  - » n. 197. Spese per provvista di carta, per la stampa, per il trasporto e per l'imballaggio dei bollettari del lotto e mercedi per la verifica e pel collaudo dei bollettari stessi.
  - » n. 198. Aggio d'esazione (Lotto).
  - » n. 199. Vincite al lotto.
  - » n. 206. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi, assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 207. Pensioni agli operai delle manifatture dei tabacchi e dei magazzini di deposito dei tabacchi greggi esteri.
  - » n. 208. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai; indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 211. Assegni ed indennità al personale per la vigilanza delle coltivazioni di tabacco destinato all'esportazione ed altre spese relative.
  - » n. 212. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 214. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi e facchinaggi interni pei tabacchi lavorati nei magazzini di deposito dei generi di privata.
  - » n. 215. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per la coltivazione dei tabacchi.
  - » n. 216. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni, e di etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
  - » n. 224. Paghe agli operai delle saline, mano d'opera per adulterare i sali che si vendono a prezzi di eccezione, soprassoldo agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali, mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi e indennizzi per infor-

Segue Elenco **A**.

tuni sul lavoro è contributo dello Stato per il personale a mercede giornaliera iscritto alla Cassa Nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai, alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie ed alla Cassa sociale di risparmio fra gli operai della salina di Lungro.

## CAPITOLO n. 225. Pensioni agli operai delle saline.

- » n. 226. Indennità ai rivenditori di generi di privativa pel trasporto dei sali.
- » n. 228. Manutenzione, adattamento e miglioramento delle saline e degli annessi fabbricati; acquisto, nolo e riparazione di macchine, mobili, attrezzi e materiali vari per uso delle saline; provvista di articoli diversi per l'impacchettamento e l'imballaggio dei sali; compra di sostanze per adulterare i sali che si vendono a prezzo di eccezione, acquisto di combustibile, di lubrificanti e di articoli diversi per il funzionamento del macchinario e per altri usi e spese relative.
- » n. 229. Compra dei sali.
- » n. 230. Trasporto di sali e di materiali diversi; acquisto, nolo e riparazione di materiale fisso e mobile, indennità di missione, ed altre spese nell'interesse e per l'esecuzione di tali trasporti; facchinaggi interni e trasporti accessori nei magazzini di deposito del sale.
- » n. 232. Spese per otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
- » n. 233. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero (art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754).
- » n. 237. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
- » n. 241. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi; indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della Guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dalla esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
- » n. 245. Spese per il servizio di somministrazione gratuita del sale ai pellagrosi; costo del sale così somministrato ed indennità proporzionali spettanti ai rivenditori di generi di privativa, che hanno eseguito la suddetta somministrazione.
- » n. 246. Spese dipendenti dall'esercizio diretto in economia delle rivendite di tabacchi esteri coperte dagli utili ottenuti nell'esercizio stesso.
- » n. 247. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
- » n. 250. Compra dei sali di chinino da lavorare o trasformare e di quelli preparati e spese occorrenti per la lavorazione, trasformazione e condizionatura dei detti sali.
- » 251. Spese d'ufficio, di materiali d'ufficio, di stampati e diverse, permanenti o transitorie, occorrenti alla gestione del chinino; mercedi ad operai adibiti a servizi concernenti il chinino; spese per analisi di controllo e per il trasporto nel Regno dei preparati chinacei destinati alla vendita.
- » n. 252. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle private e ai farmacisti, medici e rivenditori.
- » n. 253. Assegnazione corrispondente al beneficio netto presunto dalla vendita del chinino (art. 4, lettera *d*, della legge 19 maggio 1904, n. 209).

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 254. Sussidi per diminuire le cause della malaria (art. 5 della legge 19 maggio 1904, n. 209).
- » n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 264. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 266. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
  - » n. 268. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati ~~indemaniati~~ indemaniati in eseguitamento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 269. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896, dei beni appresi alle confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge del 30 luglio 1896, n. 343.
  - » n. 270. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle sopratasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 271. Spese di liti, sussidi agli ex-agenti e loro famiglie ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato.
  - » n. 272. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1 della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 273. Quota di concorso per la integrazione provvisoria delle deficienze verificatesi nei bilanci dei comuni del Mezzogiorno continentale della Sicilia e della Sardegna, in dipendenza delle disposizioni sui tributi locali di cui al titolo III della legge 15 luglio 1906, n. 383 (art. 5 della legge 24 marzo 1907, n. 116).
  - » n. 280. Affrancazioni di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).
  - » n. 281. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato.
  - » n. 282. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
  - » n. 283. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 284. Prodotto netto dell'amministrazione provvisoria dei beni ex-ademprivili dell'isola di Sardegna, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382.
  - » n. 285. Spese proprie del fondo di previdenza per i ricevitori del lotto (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
  - » n. 286. Spese proprie della Cassa di sovvenzioni per impiegati e superstiti d'impiegati civili dello Stato, non aventi diritto a pensione (Legge 22 luglio 1906, n. 623).
  - » n. 289. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198; dell'art. 11 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892; dell'art. 2 della legge 28 giugno 1892, n. 298; e dell'art. 4 della legge 8 luglio 1904, n. 351.
  - » n. 290. Personale civile per la riscossione del dazio (Comune di Napoli).

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 291. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
- » n. 292. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 293. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
  - » n. 294. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
  - » n. 295. Spese di manutenzione della cinta daziaria, d'illuminazione e di riscaldamento dei locali, di servizio sanitario ed altre (Idem).
  - » n. 296. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).
  - » n. 297. Restituzioni di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 298. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).
  - » n. 299. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (serie 3<sup>a</sup>) e degli articoli 4 della legge 8 luglio 1904, n. 320, e dell'articolo 40 della legge 11 luglio 1907, n. 502.
  - » n. 300. Personale civile per la riscossione del dazio (comune di Roma).
  - » n. 301. Personale civile per la riscossione del dazio consumo (Idem) — Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 302. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (comune di Roma).
  - » n. 303. Personale della Guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 304. Assegni ed indennità al personale della Guardia di finanza per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre.
  - » n. 305. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la Guardia di finanza (Idem).
  - » n. 306. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 307. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 308. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).
  - » n. 309. Fitto di locali per gli uffici e le caserme (Idem).

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA E DEI CULTI

- CAPITOLO n. 14. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno.
  - » n. 18. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 22. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
  - » n. 32. Spese di giustizia.
  - » n. 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti.

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

- CAPITOLO n. 9. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 11. Telegrammi da spedire all'estero.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 16. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 53. Rimborso al Tesoro della spesa di cambio dei pagamenti in oro disposti sulle tesorerie del Regno; aggio, sconto e commissioni su cambiali all'estero.

## MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

- CAPITOLO n. 13. Spese per acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
- » n. 21. Spese di liti.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 76. Rimborso di tasse d'iscrizione nei ginnasi ad alcuni comuni delle antiche provincie.
- » n. 107. Propine ai componenti le Commissioni per gli esami di maturità nelle scuole elementari, di ammissione e di licenza negli istituti di istruzione media.
- » n. 224. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che i comuni contraggono per provvedere all'acquisto di terreni, alla costruzione, all'ampliamento e ai restauri degli edifici esclusivamente destinati ad uso delle scuole elementari e degli Istituti educativi dell'infanzia, dei ciechi e dei sordomuti, dichiarati corpi morali - Onere dello Stato secondo la legge 18 luglio 1878, n. 4460, l'art. 3 della legge 8 luglio 1888, n. 5516 e la legge 15 luglio 1900, n. 260 prorogata dalla legge 26 dicembre 1909, n. 812.
- » n. 229. Concorso dello Stato per il pagamento degli interessi dei mutui che le provincie ed i comuni contraggono per provvedere alla costruzione, ampliamento e restauro degli edifici destinati alla istruzione secondaria classica, tecnica e normale, ai quali essi abbiano per legge obbligo di provvedere, come pure per altre scuole e convitti mantenuti a loro spese, che siano pareggiati ai governativi - Onere dello Stato secondo l'articolo 7 delle leggi 8 luglio 1888, n. 5516 e 15 luglio 1900, n. 260.

## MINISTERO DELL'INTERNO

- CAPITOLO n. 21. Telegrammi da spedirsi all'estero.
- » n. 25. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
- » n. 29. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 30. Spese di liti.
- » n. 55. Fondo a calcolo per le anticipazioni della spesa occorrente al mantenimento degli inabili al lavoro fatti ricoverare negli appositi stabilimenti (Legge sulla sicurezza pubblica del 30 giugno 1889, n. 6144, serie 3<sup>a</sup>, articolo 81, e R. decreto del 19 novembre 1889, n. 6535, art. 24).
- » n. 102. Rimborso di debiti di massa delle guardie di città licenziate od espulse.
- » n. 171. Maggiore interesse da pagarsi alla Cassa depositi e prestiti sui mutui ai comuni più bisognosi per opere di risanamento (Leggi 14 luglio 1887, n. 4791, 8 febbraio 1900, n. 50, art. 2, e 13 luglio 1905, n. 399, art. 2).
- » n. 172. Fondo occorrente per soddisfare le rate del concorso dello Stato nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dai comuni per l'esecuzione di

Segue Elenco **A**.

opere riguardanti la provvista di acque potabili in base ai limiti delle concessioni annue di lire 80,000 per le leggi 8 febbraio 1900, n. 50; 28 dicembre 1902, n. 566; 13 luglio 1905, n. 399; e di lire 40,000 per la legge 14 luglio 1907, n. 544.

CAPITOLO n. 173. Fondo occorrente pel pagamento delle quote di concorso dello Stato ai comuni della Sardegna nelle spese per la esecuzione di opere riguardanti la provvista di acque potabili (art. 60 della legge 14 luglio 1907, n. 562).

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

- CAPITOLO n. 28. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari.
- » n. 29. Spese di liti e per arbitraggi.
  - » n. 31. Residui passivi eliminati a senso dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 41. Lavori eventuali in conseguenza di contravvenzioni alla polizia delle strade.
  - » n. 70. Restauri alle opere marittime danneggiate in contravvenzione alla polizia tecnica dei porti.
  - » n. 88. Anticipazione di spese per provvedimenti d'ufficio a norma dell'art. 52 della legge 15 luglio 1906, n. 333.
  - » n. 90. Quota a carico dello Stato italiano delle spese riguardanti l'Ufficio centrale internazionale di Berna per il trasporto delle merci e la Delegazione italo-svizzera per il Sempione (Leggi 15 dicembre 1892, n. 710, e 21 gennaio 1904, n. 15).

## MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

- CAPITOLO n. 10. Indennità per infortuni sul lavoro agli agenti ed operai permanenti ed avventizi dell'Amministrazione postale e telegrafica, ai quali non compete pensione ai termini del R. decreto 6 giugno 1907, n. 716.
- » n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.
  - » n. 23. Spese di liti.
  - » n. 30. Residui passivi eliminati a sensi dell'art. 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 34. Spese per bollo straordinario di cambiali.
  - » n. 46. Spese per trasporto delle corrispondenze e dei pacchi sulle ferrovie e tramvie in aggiunta ai servizi gratuiti; per qualsiasi prestazione ferroviaria; per trasporto a vuoto delle carrozze postali e per nolo di veicoli - Spese per il trasporto della corrispondenza a mezzo della posta pneumatica - Retribuzioni per trasporti di corrispondenze ai capitani di bastimenti mercantili che non fanno servizio per conto dello Stato.
  - » n. 47. Compensi alla Società di navigazione generale italiana e ad altre aziende esercenti esercizi marittimi, lacuali e fluviali, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.
  - » n. 48. Trasporto delle valigie australiana e indiana.
  - » n. 49. Spese eventuali per il trasporto delle corrispondenze e dei pacchi.
  - » n. 53. Premio per la vendita di francobolli, di biglietti, di cartoline postali e di buoni-risposta.

Segue Elenco **A.**

- CAPITOLO n. 54. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi.
- » n. 55. Rimborsi eventuali cui può esser tenuta l'Amministrazione ai sensi del testo unico delle leggi postali (24 dicembre 1899, n. 501) per la perdita di lettere raccomandate ed assicurate.
  - » n. 56. Indennità rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione per le perdite derivanti dal servizio dei pacchi.
  - » n. 57. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi o di danni d'altra natura subiti da privati o dal cassiere centrale delle poste e dei telegrafi per i servizi dei vaglia, dei titoli di credito e delle riscossioni per conto di terzi.
  - » n. 58. Rimborsi eventuali per condono o riduzione di multe e per somme riscosse dall'Amministrazione.
  - » n. 59. Diritti dovuti alle dogane per la esportazione, piombatura, bollette a cauzione e lasciapassare dei pacchi postali e per il vincolo doganale dei carri della valigia indiana.
  - » n. 60. Retribuzioni ai fattorini del telegrafo.
  - » n. 66. Impianto di linee ed uffici ed altri lavori telegrafici e telefonici per conto di diversi.
  - » n. 82. Rimborsi dovuti per il cambio con l'estero delle corrispondenze, dei pacchi e dei vaglia postali in base a convenzioni internazionali o contratti - Spese di cambio inerenti - Assicurazione per trasporto gruppi - Perdite derivanti dal cambio della moneta sulle somme dovute da Amministrazioni estere - Sistemazione di contabilità per eventuali differenze di difficile accertamento.
  - » n. 83. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere in dipendenza delle liquidazioni dei conti per lo scambio della corrispondenza telegrafica - Spese di cambio.
  - » n. 84. Concorso dell'Amministrazione nella spesa degli uffici internazionali a Berna - Acquisto di pubblicazioni degli uffici medesimi - Acquisto di buoni-risposta.
  - » n. 86. Bonificazioni e rimborsi diversi.
  - » n. 88. Spesa per il trasporto di materiale pel servizio della posta - Trasporto di stampati, di carta fuori d'uso per i servizi della posta e del telegrafo - Spesa per la cernita e per la pesatura della carta destinata al macero - Assistenza alla macerazione della carta medesima da parte del personale non di ruolo.
  - » n. 92. Rimborsi eventuali cui può essere tenuta l'Amministrazione in dipendenza di frodi e di danni di altra natura, subiti dai titolari di libretti delle Casse di risparmio postali.
  - » n. 93. Versamento alla Cassa dei depositi e prestiti delle somme recuperate per frodi perpetrate nel servizio dei risparmi.
  - » n. 126. Retribuzioni in genere ai titolari degli uffici di 2<sup>a</sup> classe e dei posti telefonici pubblici - Compensi pel servizio telefonico dei ricevitori degli uffici fono-telegrafici - Provvigioni e compensi vari per la riscossione delle entrate telefoniche.
  - » n. 127. Rimborsi dovuti alle Amministrazioni estere ed ai concessionari di linee e di reti telefoniche in dipendenza della liquidazione dei conti di debito e di credito per lo scambio della corrispondenza telefonica e spese inerenti.
  - » n. 128. Bonificazioni e rimborsi diversi dell'Amministrazione telefonica.
  - » n. 129. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa occorrente per la provvista della carta filigranata e non filigranata, per la fabbricazione dei francobolli, dei

Segue Elenco **A.**

vaglia e dei biglietti postali, dei cartoncini per cartoline postali, delle cartoline-vaglia, dei bollettini di spedizione per pacchi postali, dei cartoncini e carta per libretti di risparmio per vaglia di partecipazione dei depositi, e per dichiarazioni di conferma.

- CAPITOLO n. 143. Rimborso delle anticipazioni per l'accelerata costruzione di linee telefoniche comprese nella tabella annessa all'articolo 3 della legge 15 febbraio 1903, n. 32, giusta l'articolo 89 del Regio decreto 21 maggio 1903, n. 253.
- » n. 144. Rimborso corrispondente agli utili netti derivanti dalla gestione di ciascuna linea o rete telefonica costruite con fondi anticipati (articolo 29 del testo unico di legge sui telefoni, modificato con la legge 1º luglio 1906, n. 302).
  - » n. 146. Rimborso del valore dei francobolli accettati come deposito di risparmio dagli uffici postali ed altri Istituti (Reali decreti 18 febbraio 1883, n. 1216, e 25 novembre stesso anno, n. 1698) - Valore dei francobolli applicati dagli operai sui cartellini per contributo minimo per l'iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza (Legge 17 luglio 1898, n. 350).

## MINISTERO DELLA GUERRA

- CAPITOLO n. 10. Acquisto di libretti, scontrini ferroviari ed altri documenti di viaggio per militari ed impiegati - Acquisto e riparazioni al macchinario per la timbratura dei libretti - Cancelleria per la spedizione dei documenti - Compensi per lavori straordinari inerenti alla distribuzione dei documenti stessi.
- » n. 12. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 18. Spese di liti e di arbitramenti.
  - » n. 42. Quota spesa mantenimento degli allievi della scuola militare, e dell'accademia militare, corrispondente alla retta a loro carico da versarsi all'erario.
  - » n. 60. Spese di giustizia penale militare.
  - » n. 63. Spese per risarcimento di danni.
  - » n. 64. Risarcimenti di danni per fondi eventualmente mancanti nelle casse dei corpi per casi di forza maggiore.
  - » n. 65. Premi periodici agli ufficiali del genio, in dipendenza del legato Henry.

## MINISTERO DELLA MARINA

- CAPITOLO n. 13. Acquisto di libretti e di scontrini ferroviari per militari ed impiegati.
- » n. 14. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
  - » n. 15. Spese di liti.
  - » n. 36. Spese eventuali per mantenimento, alloggio e rimpatrio di equipaggi naufraghi nazionali, giusta la legge 24 maggio 1877, n. 3919.
  - » n. 37. Compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri mercantili nazionali, stabiliti dalle leggi 6 dicembre 1885, n. 3547 (serie 3ª), 23 luglio 1896, n. 318, legge 16 maggio 1901, n. 176, e legge 28 giugno 1906, n. 208 - Spese di visite e perizie per la esecuzione di dette leggi.
  - » n. 37 bis. Compensi alla società di navigazione Generale Italiana ed altre aziende esercenti servizi marittimi, per speciali trasporti con carattere postale e commerciale.

Segue Elenco **A**.

- CAPITOLO n. 47. Corpo Reale equipaggi - Premi di rafferma, soprassoldi e gratificazioni.  
» n. 70. Spese di giustizia.

## MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

- CAPITOLO n. 22. Acquisto di libretti e scontrini ferroviari.  
» n. 24. Telegrammi per l'estero.  
» n. 25. Spese di liti.  
» n. 26. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.  
» n. 30. Contributo alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni, a favore di personali vari.  
» n. 39. Entomologia e crittogamia, *diaspis pentagona*. Studi ed esperienze dirette a combattere i parassiti degli olivi e di altre piante - Distruzione delle arvicole, delle cavallette, di altri insetti o delle erittogame che danneggiano i prodotti agrari - Concorsi e sussidi.  
» n. 47. Spese per l'applicazione della legge 4 marzo 1888, n. 5252, relativa alla esplorazione ed alla distruzione della *phylloxera vastatrix*, nonché ai divieti di esportazione e d'importazione delle piante.  
» n. 80. Campo sperimentale di Sant'Alessio.  
» n. 105. Spese per l'acquisto di targhette di identificazione delle caldaie a vapore.  
» n. 113. Indennità ai verificatori metrici per il giro di verifica periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico, approvato col Regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242.  
» n. 118. Restituzione e rimborsi di diritti di verifica.  
» n. 132. Scuole pratiche e scuole speciali di agricoltura ordinate dalla legge 6 giugno 1885, n. 3141 (serie 3<sup>a</sup>) - Spese per l'azienda.  
» n. 153. Stampa, spedizione e distribuzione dei libretti di ammissione al lavoro delle denunce di esercizio e di altri modelli relativi all'applicazione della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli.  
» n. 159. Pubblicazione del bollettino delle Società per azioni (Regolamento del Codice di commercio, art. 52).  
» n. 160. Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col Regio decreto 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, sugli infortuni degli operai sul lavoro.  
» n. 172. Provvista di carta ed oggetti di cancelleria, di merceria, cordami e di oggetti vari, per mantenere viva la scorta del magazzino dell'Economato a fine di soddisfare alle richieste urgenti di forniture di uso comune in servizio delle Amministrazioni centrali dello Stato.  
» n. 174. Interessi sulle somme anticipate dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la costruzione dell'edificio destinato a sede del Ministero di agricoltura, industria e commercio (Legge 5 maggio 1907, n. 271).  
» n. 197. Somme anticipate dalla Cassa dei depositi e prestiti per far fronte alle spese relative ai danni cagionati dalla frana di Campomaggiore (articolo 58 della legge 31 marzo 1904, n. 140).

*Segue Elenco A.*

- CAPITOLO n. 200. Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte, per le espropriazioni, di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato col Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e spese per l'Amministrazione temporanea dei fondi espropriati.
- » n. 202. Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai proprietari dell'Agro romano per restituzioni in conto dei mutui loro concessi secondo le disposizioni del testo unico di legge sul bonifichamento dell'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.
  - » n. 203. Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'articolo 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647.

## ELENCO B.

Spese di riscossione delle entrate, per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'art. 47 del testo unico di legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

## MINISTERO DEL TESORO

CAPITOLO n. 89. Spese per i servizi del tesoro.

- » n. 91. Spese di liti sostenute nell'interesse delle Amministrazioni del tesoro, del debito pubblico e dell'azienda dei danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia e altre spese accessorie.

## MINISTERO DELLE FINANZE

CAPITOLO n. 53. Aggio di esazione ai contabili; assegni di aspettativa, sovvenzioni alimentari, compensi in luogo di aggio ed indennità al personale avventizio (Tasse sugli affari).

- » n. 55. Indennità per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario. Articolo 6 allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486 (Idem).
- » n. 65. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Idem).
- » n. 68. Spese per trasporti di valori bollati, di contrassegni per i velocipedi e gli automobili, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione dei valori di bollo, e per retribuzione ai bollatori diurnisti pel servizio del bollo straordinario (Idem).
- » n. 70. Restituzioni e rimborsi (Idem).
- » n. 71. Restituzioni di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse delle Università per essere corrisposte ai privati docenti, giusta l'articolo 67 del regolamento 21 agosto 1905, n. 638.
- » n. 82. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (Demanio).
- » n. 84. Restituzione e rimborsi (Idem).
- » n. 85. Contribuzioni fondiari sui beni dell'antico Demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale.
- » n. 94. Spese per imposte e sovrimposte (Canali Cavour).
- » n. 95. Spese di coazioni e di liti (Idem).
- » n. 96. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (Idem).
- » n. 100. Restituzioni di indebiti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 101. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (Asse ecclesiastico).
- » n. 102. Spese di coazioni e di liti dipendenti dall'Amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » n. 103. Spese relative alle eredità devolute allo Stato, apertesi dal 26 agosto 1898 e passaggio del prodotto netto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai; giusta la legge 17 luglio 1898, n. 350.
- » n. 114. Spese per il servizio di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per le notificazioni di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto.

Segue Elenco **B.**

## CAPITOLO n. 116. Spese per la gestione delle esattorie.

- » n. 117. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 29 giugno 1902, n. 281.
- » n. 118. Spese di coazioni e di liti (Imposte dirette).
- » n. 119. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette.
- » n. 120. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali - Articolo 38 del regolamento 11 luglio 1907, n. 560, sull'imposta di ricchezza mobile (Imposte dirette).
- » n. 122. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
- » n. 127. Soldi, soprassoldi ed indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza.
- » n. 128. Premi di rafferma ai sottufficiali ed alle guardie di finanza - Art. 12 della legge 19 luglio 1906, n. 367.
- » n. 129. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per la guardia di finanza.
- » n. 130. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza.
- » n. 132. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza e spese per la scuola allievi ufficiali di Caserta.
- » n. 133. Impianto e manutenzione dei mezzi per diminuire le cause della malaria nelle zone dichiarate infette ove risiedono le guardie di finanza - Art. 5 della legge 2 novembre 1901, n. 460.
- » n. 134. Costruzione di casotti, lavori di manutenzione, e sistemazione dei fabbricati ad uso di caserme delle guardie di finanza.
- » n. 135. Spese per la vigilanza finanziaria sul mare, sui laghi di confine e sulla laguna veneta; noleggio di galleggianti privati; riparazione ed esercizio dei galleggianti erariali: fornitura di materiali occorrenti per il loro funzionamento; assegni; competenze varie e misure di previdenza per il personale operaio; trasporti e spese varie attinenti al servizio suindicato.
- » n. 139. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e concorso nella spesa per le rettifiche di confine nell'interesse della vigilanza (Gabelle).
- » n. 149. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Gabelle).
- » n. 150. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Idem).
- » n. 156. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione, indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi e delle polveri e indennità per il rilascio delle bollette di legittimazione o per altri servizi relativi alle tasse di fabbricazione.
- » n. 157. Restituzione di tasse di fabbricazione sullo spirito, sullo zucchero e sul glucosio impiegati nella preparazione dei vini tipici e dei liquori, dei vini liquorosi, dell'aceto, dell'alcool, delle profumerie e di altri prodotti alcoolici e zuccherini esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie.
- » n. 158. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; quota da corrispondersi alla Repubblica di San Marino giusta l'art. 5 della convenzione addizionale 14 giugno 1907.

Segue Elenco **B.**

- CAPITOLO B. 159. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti; acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi e per l'adulterazione degli spiriti adoperati nelle industrie, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione.
- » n. 170. Tasse postali per versamenti, spese per trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali.
  - » n. 173. Restituzione di diritti all'esportazione (Dogane).
  - » n. 174. Restituzione di diritti indebitamente riscossi, restituzione di depositi per bolletta di temporanea importazione ed esportazione e per bollette a cauzione di merci in transito, quota da corrispondersi alla Repubblica di S. Marino giusta gli articoli 39 e 40 della convenzione 28 giugno 1897 e la convenzione addizionale 14 giugno 1907 e pagamento al consorzio autonomo del porto di Genova delle somme riscosse a titolo di tassa supplementare di ancoraggio per gli approdi nel porto di Genova.
  - » n. 177. Quota di concorso per la graduale soppressione del dazio sui farinacei, da corrispondersi ai comuni, meno quelli di Roma e di Napoli, art. 2 e 3 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 178. Sussidio annuo ai comuni di 2ª, 3ª e 4ª classe che dalla categoria dei chiusi faranno passaggio a quella degli aperti - Art. 15 dell'allegato A alla legge 23 gennaio 1902, n. 25.
  - » n. 188. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando e del lotto clandestino (Privative).
  - » n. 190. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (Privative).
  - » n. 191. Spese di giustizia penale - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (Privative).
  - » n. 206. Paghe al personale di sorveglianza ed agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali. Mercedi agli operai ammalati ed ai richiamati sotto le armi; assegni di parto, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 208. Paghe ai verificatori subalterni ed agli operai delle agenzie ed uffici di coltivazione; assegni ai volontari verificatori, soprassoldi agli impiegati, agenti ed operai per prolungamento dell'orario normale di lavoro e per servizi speciali; indennità di licenziamento ai verificatori subalterni ed operai, indennizzi per infortuni sul lavoro e contributi dello Stato per il personale a mercede giornaliera, iscritto alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e la vecchiaia degli operai ed alla Cassa di mutuo soccorso per le malattie.
  - » n. 212. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi; spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto, della coltivazione e dello smercio dei tabacchi; spese per campionamento e perizia dei tabacchi.
  - » n. 215. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili e materiali diversi, di recipienti, combustibili ed altri articoli ad uso delle agenzie ed uffici per le coltivazioni dei tabacchi.

Segue Elenco **B.**

- CAPITOLO n. 216. Acquisto, nolo e riparazione di macchine, strumenti, mobili, e materiali diversi, di ingredienti, recipienti, combustibili ed altri articoli per uso dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture; provvista di carta, cartoni ed etichette per involucro dei tabacchi lavorati nelle manifatture.
- » n. 226. Indennità ai rivenditori dei generi di privativa per il trasporto dei sali.
  - » n. 232. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale.
  - » n. 233. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero - Art. 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 e art. 22 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.
  - » n. 237. Aggio a titolo di stipendi ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e assegni speciali ai reggenti provvisori dei magazzini stessi.
  - » n. 239. Indennità di trasferimento, di missione e di disagiata residenza pei servizi di deposito dei sali e tabacchi e supplemento d'indennità ai volontari amministrativi assegnati ai depositi suddetti.
  - » n. 241. Indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa d'esercizio e di trasporto dei generi, indennità di viaggio e di soggiorno per missioni a funzionari civili e della guardia di finanza incaricati della reggenza di uffici di vendita; rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali pei versamenti dei gestori degli uffici suddetti.
  - » n. 247. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (Tabacchi e sali).
  - » n. 252. Aggio di rivendita dei preparati chinacei ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso delle privative e ai farmacisti, medici e rivenditori.
  - » n. 260. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'art. 54 della legge 20 aprile 1871, n. 192.
  - » n. 264. Spese di coazioni e di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 266. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico.
  - » n. 268. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle confraternite romane stati indemanati in esequimento dell'art. 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980.
  - » n. 270. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
  - » n. 272. Restituzione d'imposta sui terreni per ritardata attuazione del nuovo catasto (art. 47 della legge 1° marzo 1886, n. 3682, modificato coll'art. 1° della legge 21 gennaio 1897, n. 23).
  - » n. 283. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse ecc. eseguiti negli uffici esecutivi demaniali.
  - » n. 291. Assegni ed indennità al personale civile per spese di ufficio, di giro, di disagiata residenza ed altre (Comune di Napoli).
  - » n. 292. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 293. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, di alloggio ed altre (Idem).
  - » n. 294. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali e altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 295. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e di riscaldamento dei locali di servizio sanitario ed altre (Idem).
  - » n. 296. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale (Idem).

Segue Elenco **B**.

- CAPITOLO n. 297. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Comune di Napoli).
- » n. 301. Personale per la riscossione del dazio consumo (Comune di Roma) - Indennità di residenza in Roma.
  - » n. 302. Assegni ed indennità al personale civile per spese d'ufficio, di giro, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre (Idem).
  - » n. 303. Personale della guardia di finanza per la riscossione del dazio (Idem).
  - » n. 304. Assegni ed indennità al personale della guardia di finanza per spese di ufficio, di giro, d'alloggio, di servizio volante ed altre (Idem).
  - » n. 305. Casermaggio, fornitura di acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza (Idem).
  - » n. 306. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali ed altre (Idem).
  - » n. 307. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale (Idem).
  - » n. 308. Restituzione di diritti indebitamente esatti (Idem).

PRESIDENTE. Rileggo ora gli articoli del disegno di legge, coi quali si approvano i suddetti stanziamenti:

## Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1910 al 30 giugno 1911 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

(Approvato).

## Art. 2.

Per gli effetti di chè all'art. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *spese obbligatorie e d'ordine* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato).

## Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui annesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti, ai termini dell'art. 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col Regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

(Approvato).

## Art. 4.

Nella tabella V annessa alla legge 30 giugno 1907, n. 384, è aumentato un posto di archivista capo e soppresso un posto di archivista di seconda classe.

(Approvato).

## Art. 5.

Agli effetti dell'art. 173 del testo unico delle leggi sulle pensioni, approvato col Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il limite massimo delle annualità per le pensioni, da concedersi nell'esercizio 1910-911 pei collocamenti a riposo, sia d'autorità, sia per domanda determinata da invito di ufficio, è stabilito, giusta l'art. 4 dell'allegato U alla legge 8 agosto 1895, n. 486, nella somma di lire 488,000, ripartita nella seguente misura tra i diversi Ministeri:

Ministero del tesoro . . . . .	L.	25,000
Id. delle finanze . . . . .	»	25,000
Id. di grazia e giustizia e dei culti . . . . .	»	20,000
Id. degli affari esteri . . . . .	»	20,000
Id. dell'istruzione pubblica . . . . .	»	12,000
Id. dell'interno . . . . .	»	48,000
Id. dei lavori pubblici . . . . .	»	20,000
Id. delle poste e dei telegrafi . . . . .	»	18,000
Id. della guerra . . . . .	»	240,000
Id. della marina . . . . .	»	40,000
Id. dell'agricoltura, industria e commercio . . . . .	»	20,000
	L.	<u>488,000</u>

Al conto consuntivo 1910-911 sarà unito l'e-leuco delle concessioni fatte durante l'esercizio per le pensioni suddette.

(Approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti, delle scuole medie, regie e pareggiate » (N. 392-A).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni agli art. 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, sullo stato giuridico degli insegnanti delle scuole medie, regie e pareggiate ».

Chiedo all'on. ministro della pubblica istruzione se accetta che la discussione si apra sul progetto modificato dall'Ufficio centrale.

**CREDARO, ministro dell'istruzione pubblica.** Accetto.

Allora prego il senatore, segretario, Melodia di dar lettura del disegno di legge modificato dall'Ufficio centrale.

**MELODIA, segretario, legge:**

(V. Stampato N. 392-A).

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**VERONESE.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VERONESE.** Siccome io ho proposto degli emendamenti a questo disegno di legge, così desidero di chiarire nella discussione generale le ragioni che mi hanno mosso a proporli, all'ultimo momento, poichè la relazione dell'Ufficio centrale è stata distribuita stamane, ed io, solo ieri sera, potei averne una copia. Chiedo quindi venia al ministro se questi emendamenti sono stati presentati, si può dire, in questo momento, ragione di più perchè io dia qualche chiarimento in proposito.

Tutti abbiamo notato, quando si è discussa la legge sullo stato giuridico degli insegnanti, che questa legge era molto complicata e specialmente basata sulla diffidenza dei corpi insegnanti verso il ministro, cosicchè il ministro è diventato un semplice controllore, non ha più nessuna iniziativa nei trasferimenti, nelle no-

mine, mentre in qualche caso sarebbe utile che questa iniziativa avesse. Io posso dirlo, perchè essendo presidente dell'Istituto tecnico di Padova, ho constatato che in parecchi casi la legge sullo stato giuridico degli insegnanti si è dimostrata insufficiente; ed anche il ministro col regolamento si è mostrato diffidente verso le Commissioni giudicatrici dei concorsi. Ma non è sulla questione generale che io intratterrò il Senato: mi permettano gli egregi colleghi che io parli appunto dell'argomento di cui tratta il presente disegno di legge, vale a dire dei concorsi.

Lodo l'onorevole ministro, che ha presentato questo disegno di legge per semplificare la straordinaria complicazione dei concorsi e lodo altresì l'Ufficio centrale il quale ha voluto andare ancora più in là dell'onorevole ministro con gli emendamenti che ha proposto.

Ma questo progetto, sebbene all'articolo 1º riduca i membri delle Commissioni anche per i concorsi generali, si occupa unicamente ed esclusivamente dei concorsi speciali. Ora io credo che così facendo non si raggiunga lo scopo così manifestamente espresso nella relazione tanto del ministro quanto dell'Ufficio centrale.

Quali sono infatti i motivi per cui si presenta questo disegno di legge? Di questi motivi l'onorevole ministro ne dice soltanto due. La spesa enorme per tutti questi concorsi che si devono fare per le cattedre delle scuole secondarie, spesa che ascende a circa 300 mila lire ogni anno; il danno grave tanto per le scuole universitarie, come per le scuole secondarie a causa del numero grande dei professori che debbono recarsi dalle loro sedi fino a Roma più volte per questi concorsi. L'Ufficio centrale poi rileva anche un altro inconveniente cui dà luogo il sistema attuale e cioè le molteplici spese che debbono sostenere i concorrenti.

Ma c'è anche un'altra cosa grave, che deriva da questo fatto, vale a dire che noi creiamo sempre maggiori difficoltà a quei giovani che hanno intenzione di dedicarsi alla carriera dell'insegnamento, difficoltà che, insieme ad altre che non si possono negare, contribuiscono a diminuire il numero di quei giovani che si iscrivono nelle Facoltà di scienze.

Infatti noi constatiamo (e non so se ciò sia

stato rilevato anche dai miei colleghi, che si occupano di queste cose) una diminuzione continua dei giovani che si dedicano agli studi scientifici: vediamo diminuire il numero dei maschi ed aumentare il numero delle femmine, senza che questo aumento delle femmine compensi la diminuzione dei maschi.

È questo un gravissimo inconveniente sul quale mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro, giacchè noi abbiamo molte cattedre di matematica, scienze fisiche, chimica ecc. vacanti, e per contrario non abbiamo altrettanti giovani per coprirle.

È questo un problema del quale occorre preoccuparsi subito e provvedere in tempo, altrimenti il male diventerà ancora più grave.

Ma non solo mancano i giovani che si dedicano allo insegnamento, mancano anche coloro che dovrebbero dedicarsi alle mansioni di assistente, presso le cattedre scientifiche nelle Università. Ogni anno il numero di questi giovani diminuisce; onde bisogna assolutamente trovar modo di facilitare la via a coloro che aspirano ai posti di assistente universitario.

Ho già rilevato come con questa legge non si provveda che a pochi degli inconvenienti lamentati. A questo proposito mi basta di richiamare l'attenzione del Senato sul fatto che i concorsi speciali si fanno per 15 sedi soltanto, come è stabilito dal regolamento, mentre invece i concorsi generali sono in numero grandissimo. Cosicchè i concorsi speciali di fronte a quelli generali rappresentano una quantità trascurabile o quasi. Quindi il pensare soltanto ai concorsi speciali e non anche a quelli generali fa sì che la legge diventi quasi inutile, non abbia cioè effetto proficuo. Questa non è una opinione mia, ma è una constatazione di fatto. E una prova recente è quella dei 52 concorsi generali banditi nel novembre scorso, mentre non fu bandito alcun concorso speciale; questo fatto dimostra la grande differenza che esiste fra gli uni e gli altri.

Mi dispiace di dover tediare il Senato, ma per spiegare le ragioni dei miei emendamenti, debbo entrare nel meccanismo di questi concorsi.

Non vi sono concorsi per professori di Università o concorsi di qualsiasi altro genere così complicati come quelli che si fanno per nominare un professore di scuola tecnica a 1800 lire

o un professore di liceo o d'istituto tecnico a 2200 lire. Per un posto simile noi mettiamo in moto mezzo mondo. Vi sono poi concorsi che durano perfino degli anni; così il concorso di matematica generale per le scuole tecniche cominciato nel 1907 è finito soltanto quest'anno.

La legge stabilisce che si bandisca il concorso per un certo numero di posti. Il regolamento poi stabilisce che il concorso si bandisce per quel certo numero di posti che presumibilmente si renderanno vacanti durante un biennio. La cosa in teoria sarebbe giusta, ma nella pratica succede questo: la Commissione deve proporre un numero di vincitori eguale a quello dei posti vacanti; e i vincitori debbono ottenere almeno 7/10. Ma avviene spesso che vi si trovi un numero molto maggiore di candidati che ottengono i 7/10. Io ho fatto parte l'anno scorso di una Commissione per il concorso di matematica negli istituti tecnici; vi erano dieci posti, riuscirono invece eleggibili venticinque concorrenti. Ora i quindici riusciti in più sono rimasti senza posto. La stessa cosa è accaduta per i licei.

Ma nel novembre scorso fu bandito un concorso per ventiquattro posti di professore di matematica nei licei e istituti tecnici, cosicchè i giovani che sei mesi fa non ebbero il posto, pur avendo ottenuta la votazione prescritta per i vincitori, devono ripresentarsi a così breve distanza al concorso. È una crudeltà, poichè in genere questi giovani raggranellano a stento quelle poche lire necessarie per venire a Roma; essi sono riusciti benissimo e solo non sono stati nominati perchè il numero dei posti messi a concorso non era quello presumibile.

Tutto questo non è giusto per quei bravi giovani che hanno fatto buona prova. Ma non è nemmeno un buon sistema per lo Stato che deve rifare questi concorsi spendendo di più, e deve muovere tutti questi professori che da varie parti d'Italia vengono a Roma. Infatti a Roma debbono venire prima per dare la prova scritta.

La Commissione si deve riunire un'altra volta a Roma per esaminare questa prova e i titoli dei candidati. Una terza volta si riunisce per le prove orali. Quindi almeno tre volte queste Commissioni debbono riunirsi a Roma. Immaginate che questi concorsi richieggono in media almeno un mese di tempo ciascuno.

Secondo il presente disegno di legge, i membri delle Commissioni sono tre, ma prima erano cinque: tre professori universitari e due professori di scuole secondarie per ogni concorso.

Pensate che ora vi sono 41 concorsi aperti, undici dei quali sono doppi, e quindi 41 Commissioni; a circa un mese per ogni concorso occorrerebbero per esaurirli tutti circa tre anni; ma volendoli esaurire entro un anno, e calcolando che ogni membro appartenga a tre Commissioni, ogni professore dovrebbe impiegare in questi concorsi almeno tre mesi.

Così avviene che sono allontanati dalle scuole i migliori insegnanti chiamati a far parte di queste Commissioni, e la scuola va male, l'insegnamento va a catafascio, perchè non è assolutamente possibile che un supplente, nuovo della scuola, possa avere la stessa efficacia d'insegnamento di colui ch'egli supplisce. Dunque la necessità di semplificare, non solo per i concorsi speciali, ma anche per i concorsi generali e far sì che le riunioni delle Commissioni abbiano luogo durante le vacanze di Pasqua e di autunno. Necessità di semplificare per lo Stato, necessità di semplificare per la scuola, necessità di semplificare per i concorrenti che devono lottare continuamente per un posto, il quale dovrebbe esser dato quasi, si può dire, soltanto per aver fatto gli studi universitari e per avere conseguita la laurea.

Vi sono poi parecchie altre questioni piuttosto attinenti al regolamento, le quali impediscono che questi concorsi abbiano un esito sollecito. Limitandomi anzitutto alle disposizioni legislative, io qui trovo che (tranne qualche questione di forma a cui posso rinunciare, ma che mi pare che definisca meglio il concetto dell'Ufficio centrale) la disposizione principale a cui terrei e che pregherei l'Ufficio centrale di accettare, è quella relativa ai concorsi generali, vale a dire di applicare le stesse norme che l'Ufficio centrale propone nell'art. 6-bis nei concorsi speciali anche ai concorsi generali. Queste norme vogliono dire che il concorso sarà valido per un biennio. Vi è un certo numero di posti disponibili, si fa il concorso, e se durante il biennio si rendono vacanti le cattedre, non è necessario di ripetere il concorso, ma si possono nominare coloro che hanno

ottenuto la votazione prescritta per i vincitori.

Capisco che si debba aver riguardo anche ai giovani che escono dall'Università, ma non vi è nessuna ragione di esagerare, ed io credo che il limite di un biennio come ha stabilito l'Ufficio centrale per i concorsi speciali, sia opportuno anche per i concorsi generali. In sostanza io propongo che, quelle facilitazioni che si fanno per i concorsi speciali, si facciano anche per i concorsi generali: sarà tanto di guadagnato per tutti. Ho aggiunto anche qualche altra piccola facilitazione, che mi par giusta, per i concorsi speciali, ma ne parlerò quando si verrà alla discussione degli articoli.

Ma giacchè, approvata la legge, il ministro dovrà provvedere anche al regolamento, mi permetto di richiamare su di esso la sua attenzione, sempre allo scopo di semplificare questi concorsi. Riconosco anch'io che col regolamento del 1910 il ministro ha già provveduto in parte a semplificarlo, abbinando i concorsi analoghi, facendo concorsi misti che prima non si facevano. Ma vi sono altre semplificazioni. La prova scritta! Ecco il punto fondamentale che porta in lungo i concorsi, perchè bisogna venire qui a Roma a dare il tema, poi i candidati si recano in diverse sedi, si raccoglie poi di nuovo la Commissione per esaminare le prove scritte e si va in lungo, poichè, essendo parecchi i membri delle Commissioni, non è facile sempre riunirli, ed il concorso dura mesi e mesi e qualche volta degli anni. Questa prova scritta, se è necessaria, teniamola; ma io credo, per la pratica mia esperienza, e per esperienza di altri miei colleghi che per la matematica, la fisica e le scienze naturali la prova scritta sia inutile, perchè con le prove orali possiamo benissimo tasteggiare il candidato, per vedere se ha la cultura necessaria. La prova scritta nelle scienze non è tante volte che un terno al lotto, specialmente per le nostre materie in cui o si danno delle questioni generali, ed è presto fatto, o si danno delle questioni speciali, e tante volte il candidato cade e cade irremissibilmente. Io ho avuto occasione, appartenendo a Commissioni di concorsi, di vedere un candidato il quale, riuscito benissimo nell'esame per l'istituto tecnico e liceo, è caduto nell'esame scritto per la scuola tecnica.

Che cosa vuol dire questo? Che la prova scritta non è la più sicura per giudicare del valore del candidato. Capisco che vi sono materie in cui la prova scritta è necessaria: non saprei come si potrebbe fare a meno della prova scritta nell'italiano, nel latino, nelle lingue in genere; anzi in queste si potrebbe quasi fare a meno della prova orale: ma nelle scienze succede l'inverso.

Raccomando perciò al ministro di togliere la prova scritta nei concorsi per cattedre di scienze. In ogni caso bisogna per le scienze toglierle il carattere eliminatorio, perchè, mentre si dà il caso che vi siano candidati in numero maggiore dei posti messi a concorso, viceversa è succeduto, per le scuole normali femminili, che avevano 15 posti disponibili, ed abbiamo potuto dichiarare eleggibili solo otto concorrenti. Si è visto poi, fra quelli ammessi alla prova orale, che talora i più scadenti nella prova scritta passano avanti agli altri colle prove orali.

In qualunque caso bisogna dunque togliere il carattere eliminatorio della prova scritta; che essa sia un elemento di giudizio in taluni concorsi, non lo nego, ma non deve essere un elemento di giudizio assoluto, per modo che non sia possibile di procedere alle altre prove.

E vengo alle pubblicazioni. È anche questo un argomento importante; ricordo che la Facoltà di scienze di Padova (ed io ho votato favorevolmente) aveva fatto voto perchè, in vista dei concorsi speciali, a cui concorrono gli assistenti, si tenesse molto conto delle pubblicazioni; ma non abbiamo mai detto che la pubblicazione costituisca un elemento necessario per la eleggibilità. Infatti che cosa avviene adesso? Nei concorsi generali bisogna che il candidato per riuscire vincitore abbia almeno sette decimi in media e per riuscire almeno idoneo sei decimi. Ora se non ha pubblicazioni, per riuscire eleggibile o idoneo bisogna che raggiunga gli otto decimi o i sette decimi. In queste condizioni immaginate dei giovani appena usciti dall'Università, che debbono presentarsi ad un concorso nel quale le pubblicazioni sono un elemento necessario; essi cominciano a sporcar della carta, a mettere insieme delle pubblicazioni che non contengono niente di utile, quanto non contengano degli spropositi.

Credo quindi dannoso per questi giovani il metterli nella condizione di dover pubblicare, invece di dedicarsi alla scuola e di estendere la propria cultura nell'insegnamento. Alle pubblicazioni do valore quando esse veramente rappresentano qualche cosa, e, se non un progresso scientifico, una certa cultura nella materia dell'insegnamento. Ma dirà il ministro: potete esaminarle le pubblicazioni. Io risponderò: intanto voti negativi per le pubblicazioni non ci sono; perchè, per me, fra uno che fa un lavoro errato ed un altro che non ne fa alcuno è preferibile il secondo al primo; mentre il regolamento prescrive soltanto che non si assegnino punti alle memorie prive di valore. E poi noi matematici facciamo presto, perchè si tratta di esaminare memorie in generale brevi; ma immaginate un concorso di filosofia, di pedagogia con tanto di volumi che vengono presentati; ora in questi volumi si dicono tante cose che in generale nessuno si cura di leggere prima del concorso, ed è un vero supplizio per una Commissione il dover leggere questa roba. E allora che cosa avviene? Avviene che si giudica un po' all'ingrosso, e qualche punto a quelli che presentano pubblicazioni si assegna sempre, a danno di coloro che, essendo più seri, non hanno presentato nulla.

Io credo, dunque, che per i concorsi generali delle scuole inferiori almeno, il voto per le pubblicazioni non debba costituire un elemento di giudizio per l'eleggibilità o l'idoneità, bensì un elemento di giudizio per la graduatoria.

Su un'altra questione richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro, cioè sui programmi. Il regolamento veramente è chiaro, a mio modo di vedere, dice che le prove orali si debbono limitare alla materia dell'insegnamento, e che le discussioni non dovrebbero uscirne fuori; viceversa non c'è nessuna distinzione fra i programmi, per esempio, della scuola tecnica, ed i programmi dell'istituto tecnico. Di modo che avviene spesso che i membri della Commissione fanno domande molto più difficili ai candidati che concorrono ad una scuola tecnica, di quelle che facciano ai candidati che concorrono per l'istituto tecnico.

A questo riguardo quindi bisognerebbe chiarire un po' il regolamento, e badar bene anche

alla costituzione delle Commissioni. Io ho assistito tante volte alla nomina di queste Commissioni nelle Facoltà, fatte così alla buona molte volte si trova l'amico che raccomanda questo o quest'altro e si nomina...

*Una voce.* Male!

VERONESE. Male sì, ma bisogna prendere le cose come sono, non come dovrebbero essere.

Ora, io dico che a questo il regolamento dovrebbe provvedere, vale a dire che i professori nominati per queste Commissioni a preferenza dovrebbero essere persone che abbiano la piena conoscenza della scuola, se no avviene ciò che è accaduto, vale a dire che professori universitari valentissimi, valorosissimi, nella loro materia, ma non pratici troppo delle scuole secondarie, domandino delle cose proprie dei corsi universitari, e non diano importanza alle questioni della scuola secondaria.

Anche su questo punto richiamo l'attenzione dell'onorevole ministro.

Mi pare di avere anche troppo abusato della cortesia del Senato e del ministro, ma mi permetto di aggiungere che dal momento che stiamo modificando questa parte della legge, facciamo tutto quello che è necessario per renderla più semplice e spedita.

Ecco perchè mi sono permesso di presentare questi emendamenti, nella speranza che l'onorevole ministro e l'Ufficio centrale vorranno far loro buon viso.

RIGHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

RIGHI. È naturale che io non resti indifferente davanti a questo progetto, che in sostanza, almeno con la forma datagli dall'onorevole ministro, ritorna a una dizione combattuta da me e da vari colleghi quattro anni fa in Senato, e combattuta con successo.

Il punto principale che sostenni allora fu questo: che era necessario, utile anzi, che ai concorsi per le sedi principali potessero essere ammessi gli assistenti universitari, mentre oggi, questi sarebbero assolutamente esclusi.

Non ripeterò certamente oggi le ragioni, che a me sembrano buone, che addussi allora. In poche parole succede questo. Come ha ben detto il collega Veronese, si nota una continuata e

minacciosa diminuzione nel numero dei giovani che si dedicano alle carriere scientifiche; aumentano i futuri ingegneri, i futuri avvocati, i futuri medici, ma diminuiscono i futuri scienziati. La causa di questo fatto si deve ricercare nelle difficoltà della carriera; e quanto maggiori saranno queste difficoltà, tanto più l'inconveniente si dovrà accentuare. Nel caso speciale poi degli assistenti, un giovane che ha conseguito la laurea, si trova in questo doloroso bivio: si sente attratto alla carriera scientifica; vorrebbe non dedicarsi a una professione o all'insegnamento secondario, vorrebbe invece approfondirsi negli studi scientifici e non ha altra via (e parlo più particolarmente in rapporto alle discipline sperimentali), non ha altra via, dico, che quella di farsi accettare come assistente. Ma, d'altra parte, se non è ricco, se non ha mezzi di fortuna, è tentato invece di cedere ad altre lusinghe. I giovani laureati in fisica, in chimica e simili, non hanno che da scegliere, perchè trovano immediatamente impieghi remunerativi in impianti elettrici, in industrie chimiche o d'altra specie. Occorre davvero una grande abnegazione per un giovane, non ricco, a non cedere a queste lusinghe, e invece dedicarsi con impegno agli studi scientifici.

Se togliamo a questi assistenti anche la possibilità di lasciare il loro posto e di entrare nell'insegnamento secondario, il male naturalmente si aggraverà. È fra questi assistenti che sceglieremo più tardi i futuri colleghi, i futuri professori. L'assistentato è il nostro vivaio (specialmente riferendomi sempre alle scienze sperimentali); così dobbiamo aspettarci purtroppo che in un'epoca non molto lontana saremo costretti ad importare dall'estero i nostri insegnanti superiori.

Capisco che la presenza dei giovani più proventi e freschi di studi, costituisca nei concorsi una condizione di danno per gli insegnanti di carriera. Oggi vi è la tendenza generale di preoccuparsi degli interessi delle persone più che degli interessi supremi della scienza; oggi si contano le persone piuttosto che pesarle. Ma, anche discutendo gl'interessi degli insegnanti delle scuole medie, non dobbiamo perdere di vista gli interessi della istruzione superiore, alla quale, secondo me, dovrebbe darsi una importanza, almeno non minore. Però, mentre

mi opporrei risolutamente alla dizione dell'onorevole ministro, devo riconoscere che in quella proposta dell'Ufficio centrale vi è un correttivo. L'Ufficio centrale ha escogitato una disposizione, che mi pare efficace abbastanza, ed è questa: ammette che gli assistenti possano concorrere a queste cattedre di sedi principali a patto che abbiano fatto un concorso generale e abbiano ottenuta l'eleggibilità. Potrei accedere a questo parere, e lo farò, se avrò qualche chiarimento. Credo di aver capito bene quel che intende stabilire l'Ufficio centrale, ma bramo di averne una esplicita dichiarazione.

Ed ecco la mia domanda: Un tale che resti, per esempio, cinque anni assistente, dovrà forse fare tre volte il concorso generale?

*Voci dall'Ufficio centrale:* No, no.

RIGHI. Intorno a questo punto, allora, non aggiungerei altro; ma proporrei un emendamento all'articolo 6 bis. Domando all'onorevole Presidente se mi concede d'indicare ora con due parole, o, se desidera che io parli soltanto allorchè verrà in discussione l'articolo...

*Voci:* Parli, parli.

PRESIDENTE. Può accennare subito al suo emendamento.

RIGHI. Io propongo la soppressione delle due ultime righe del comma b dell'articolo proposto dall'Ufficio centrale; cioè togliere il divieto che un professore di scuole secondarie possa in pari tempo essere assistente universitario. Con tale disposizione si eviterebbe l'unico punto di contatto tra l'insegnamento secondario e gli studi scientifici. Io non mi so figurare quali obiezioni si possano fare contro questa mia proposta. Mi diceva poco fa l'onorevole ministro, che v'è a temere che un insegnante, supponiamo di liceo, trascuri le sue lezioni, perchè occupato nella Università a fare l'assistente. Ma io dico: ci sarà il preside in questo liceo! Che cosa sta a fare il preside, se non cura la disciplina degli insegnanti? Se il professore mancherà, il preside riferirà al ministro, ed il ministro dirà al professore: scegliete, o l'una o l'altra, se non potete accedere in modo soddisfacente al duplice dovere. Si concede ai professori di fare lezioni private, di assumere le classi aggiunte; ora,

se ve n'ha qualcuno che preferisce lavorare e studiare, al guadagnare danaro, moltiplicando le sue lezioni, dobbiamo incoraggiarlo, perchè l'elevazione della sua cultura sarà di vantaggio all'efficacia del suo insegnamento. Faccio dunque proposta formale della soppressione dell'ultimo alinea di questo comma proposto dall'Ufficio centrale. Dichiaro subito anzi, che la mia approvazione al disegno di legge, è subordinata all'accettazione di questo mio emendamento.

DINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. Risponderò poche parole, tanto al collega Veronese, quanto al collega Righi.

Ricorderanno i colleghi in quali condizioni furono discusse le due leggi sullo stato giuridico e sullo stato economico degli insegnanti delle scuole medie nel 1906: avevamo forti contrarietà esterne da parte degli insegnanti, i quali pretendevano che il Senato non cambiasse una virgola alle leggi venute dalla Camera, pel desiderio di arrivare presto a godere dei benefici che quelle leggi loro promettevano: avevamo contrarietà da parte del Governo il quale, tutti lo ricorderanno, faceva ben sentire in principio come volesse esso pure che le leggi fossero approvate quali le aveva approvate la Camera. Il Senato resistè: il Governo dovè convenire che era ben giusto il desiderio del Senato d'apportarvi alcune modificazioni, e le leggi furono modificate, e sensibilmente; però il risultato di tutta questa lotta, fu che queste leggi vennero a risentire un pochino delle transazioni che, entrati sulla via degli accordi, finimmo per dover fare fra l'Ufficio centrale del Senato ed il Governo.

Cedè in buona parte il Governo, e cedè pure l'Ufficio centrale, e con esso il Senato, cercando anche noi di non discostarci troppo dai concetti che avevano trionfato alla Camera; naturalmente però queste leggi non vennero così di un sol getto, ma risentono un po' delle transazioni dianzi accennate, e in mezzo ai loro innegabili pregi, presentano anche dei difetti. Alcuni di questi difetti vennero subito in evidenza appena le leggi incominciarono ad essere applicate e fra questi uno subito apparve, relativo alla legge n. 141 sullo stato

giuridico degli insegnanti delle scuole medie, ed è appunto quello dei concorsi.

È fuor di dubbio che gli inconvenienti segnalati dall'on. senatore Veronese esistono di fatto, tanto per i concorsi generali quanto per i concorsi speciali, come ne esistono altri; e per questo io penso che col tempo bisognerà procedere ad una più larga revisione e della prima e della seconda legge: e sarà in quella occasione che si potrà rimediare, io credo, agli inconvenienti che l'onorevole Veronese ha ora messo in particolare evidenza.

Il ministro stesso è persuaso, poichè lo dice chiaramente nella sua relazione, che esistono anche altri difetti oltre quelli, ai quali si cerca di rimediare col presente disegno di legge.

Vi è, ad esempio, quello dei trasferimenti sul quale io ho tante volte insistito nella occasione dei bilanci.

Le disposizioni della legge che riguardano i trasferimenti a mio credere devono essere assolutamente riformate perchè non si può, come in sostanza avviene ora il più spesso, fare dipendere soltanto dall'anzianità la possibilità del trasferimento; tanto più che il Governo con tali disposizioni resta completamente esautorato, non potendo ora che raramente e in casi del tutto eccezionali valersi delle ragioni di servizio per farli. E come questo dei trasferimenti vi sono anche altri e non lievi difetti. Ma non si può rimediare a tutto in una volta.

Le due leggi sullo stato giuridico e sullo stato economico degli insegnanti delle scuole medie sono di tale natura che occorre procedere gradatamente e pensatamente molto nello apportarvi modificazioni sia pure per migliorarle.

Intanto il Governo ci propone di rimediare agli inconvenienti che si verificano nei concorsi speciali e agli altri che si manifestano nella composizione delle Commissioni per i concorsi generali. I rimedi che il Governo propone, e l'hanno riconosciuto tanto l'onor. Veronese come l'onor. senatore Righi, diminuiscono i difetti lamentati, giacchè fanno, ad esempio, scemare le spese che attualmente si fanno e nello stesso tempo diminuiscono il disagio degli insegnanti e li tolgono meno ai loro studi e ai loro insegnamenti, e diminuiscono pure il disagio dei concorrenti, e fanno sì che con un

numero minore di concorsi si potrà provvedere ad un numero maggiore di vacanze.

In forza di questo progetto adunque, degli inconvenienti che attualmente si avevano ne vengono tolti di mezzo parecchi, ma questo all'onor. Veronese non basta, ed egli dice: accetto il disegno di legge, cogli emendamenti che l'Ufficio centrale propone per ciò che riguarda i concorsi speciali, ma chiedo che quelle modificazioni che così si propongono per questi concorsi, siano estese anche ai concorsi generali.

Ora, ripeto, se si trattasse di apportare modificazioni alla legge vigente su una scala molto larga, l'Ufficio centrale non avrebbe difficoltà ad accettare questi emendamenti che richiede l'onor. Veronese; ma secondo i concetti dell'Ufficio centrale e del Governo il disegno di legge che attualmente stiamo discutendo deve avere una portata molto minore.

E a questo riguardo mi permetto di far rilevare all'onor. senatore Veronese una circostanza speciale.

Nel progetto di legge che ora discutiamo si apportano modificazioni soltanto al primo comma dell'art. 3 e all'art. 6 della legge sullo stato giuridico; e precisamente si modifica l'art. 3 solo per ciò che riguarda il numero dei componenti le Commissioni per i concorsi generali e l'art. 6, un po' più sostanzialmente, per ciò che riguarda i concorsi speciali. Ora se si accettasse il concetto sostenuto dall'onor. Veronese per ciò che riguarda i concorsi generali bisognerebbe modificare anche l'art. 2...

VERONESE. No: non mi pare.

DINI, *relatore*. Sì!... perchè l'art. 2 della legge al 2° comma dice: « Il concorso sarà indetto per un numero determinato di posti », e aggiunge poi al 3° comma che i vincitori saranno soltanto quelli che riusciranno primi fino al numero dei posti messi a concorso; e soltanto questi saranno chiamati a coprire posti di ruolo, mentre gli altri sono dichiarati soltanto idonei e questi potranno coprire solo temporaneamente e in via provvisoria le cattedre che si facessero vacanti.

Per questo, come ho detto, se si accettasse l'emendamento proposto dall'onor. senatore Veronese, bisognerebbe modificare anche il comma 2° di quest'art. 2. Questo comma infatti dice precisamente così: « nella relazione del concorso alla graduatoria dei vincitori del nu-

mero di posti per cui il concorso fu bandito, seguirà quella degli altri concorrenti che furono riconosciuti idonei, i quali però non avranno titolo per ottenere un posto idoneo.

E l'onor. senatore Veronese invece col suo emendamento vorrebbe che quando si aprirà un concorso ad esempio per venti posti, esso valesse per quaranta, mentre il detto 3° comma dell'art. 2 della legge dispone che il concorso non è valido che per quel numero dei posti per i quali è stato aperto, cioè per 20.

Non vi ha adunque dubbio che, accettando il concetto dell'onor. Veronese, bisognerebbe allargare le modificazioni che sono proposte con questo disegno di legge, ed allora non vi sarebbe ragione per non farne anche altre che pure sarebbero opportune e io non so più dove si andrebbe a finire; giacchè invece di proporre poche modificazioni se ne verrebbero a proporre parecchie, e il disegno di legge che stiamo esaminando potrebbe correre il pericolo di non essere approvato e andar subito in vigore come è necessario.

Riconosco dunque che se si accogliessero le modificazioni dell'onor. Veronese sarebbe certamente meglio, ma l'onor. Veronese non deve dimenticare che spesso il meglio è nemico del bene.

D'altra parte al difetto che segnala il collega Veronese provvede in fondo già abbastanza il regolamento; poichè il regolamento dice che i concorsi generali non vengono aperti per il numero dei posti vacanti nel momento nel quale i concorsi si aprono, ma per quel numero di posti che presumibilmente si renderanno vacanti nel biennio.

Ora, se sono vacanti venti posti, e si prevede, ad esempio, che nel biennio ne saranno vacanti invece trenta, il concorso viene aperto per trenta posti, e fino a trenta possono esservi concorrenti che vengano dichiarati vincitori e eleggibili a posti di ruolo. Col progetto dell'onorevole Veronese, si vorrebbe che si dicesse invece che il concorso è aperto per venti posti, poichè ora sono vacanti venti posti, ma che è valido virtualmente per 40 posti, limitandone però la validità effettiva a quei posti che rimarranno vacanti nel biennio, talchè in fondo sarebbe sempre buono soltanto per 30 posti.

Quindi, su per giù torna lo stesso, sempre che restino nel regolamento, come è probabile,

le disposizioni che ora ci sono e che queste si eseguano. Ho detto « come è probabile » perchè queste disposizioni erano già nei primi regolamenti che furono fatti per la prima applicazione della legge, e sono state mantenute anche nel regolamento attuale dopo le modificazioni del 3 agosto ultimo, poichè all'art. 61 si dice: « Ogni concorso generale è bandito per un numero di posti di ruolo determinato in base al numero delle cattedre che possibilmente si renderanno vacanti entro due anni scolastici dall'avviso di concorso... »; nè vi ha ragione alcuna per supporre che queste disposizioni del regolamento abbiano ad essere tolte, o abbiano a rimanere lettera morta.

Dunque, in sostanza, anche senza che si introduca esplicitamente nella legge la disposizione proposta dal senatore Veronese, ciò che il senatore Veronese desidera è già stabilito dal regolamento, e in sostanza anche ora si fa.

Quindi mi pare che la proposta che fa il senatore Veronese di aggiungere all'ultimo comma dell'art. 2 le parole: « Nei concorsi generali la Commissione potrà proporre un numero di vincitori che non sarà superiore al doppio del numero dei posti messi a concorso » non sia indispensabile e pel momento almeno neppure possa dirsi opportuna, perchè per introdurla bisognerebbe modificare anche il terzo comma dello stesso art. 2.

Il collega Veronese ha detto anche: « Vedete, con le disposizioni che ponete nella legge non potete più neanche aprire i concorsi speciali; e tanto è vero questo, che ora avete aperto soltanto i concorsi generali ». Ma, on. Veronese, la vera ragione per cui non sono stati aperti i concorsi speciali, non è quella che ella crede, ma sta solo in ciò che trovandosi opportuno di modificare le norme relative a questi concorsi ed essendo stato presentato al Parlamento un disegno di legge per questo, era naturale che il Ministero aspettasse ad aprirli dopo l'approvazione di questo disegno di legge. Se si fossero aperti i concorsi ora, bisognava aprirli colle condizioni prescritte dalla legge attuale che esige gli esami, mentre questi si vogliono abolire, o almeno lasciarli soltanto in facoltà delle Commissioni in casi specialissimi come appunto prescrive il progetto che discutiamo.

Questa adunque e non altra è la ragione per la quale i concorsi speciali non furono aperti;

tanto è vero ciò, che nelle ultime parole della relazione ministeriale si esprime il voto che sia approvato con sollecitudine il proposto disegno di legge « per poterlo applicare (così si dice) ai moltissimi concorsi generali indetti il 30 novembre, e potere poi indire presto anche i concorsi speciali con le nuove norme che si propongono ».

E poichè ho detto che non mi pare il caso di aggiungere al penultimo comma dell'art. 2 il comma che proporrebbe il senatore Veronese sui concorsi generali all'oggetto di stabilire che il numero dei vincitori possa arrivare fino al doppio del numero dei posti messi a concorso, viene naturalmente a cadere anche l'art. 6 *ter* che vorrebbe pure aggiungere l'on. Veronese e che suona così: « Le disposizioni dell'art. 6 *bis* sono vevoli anche per i concorsi generali ».

Con questo articolo 6 *ter* infatti si verrebbe a dire che il concorso è valido per un biennio e non più; mentre, restando inalterato l'art. 2 della legge attuale, il concorso è valido già per tutti, e tutti quelli che sono dichiarati vincitori debbono essere nominati se accettano; e anzi vi ha di più che all'art. 4 si dice anche che i vincitori di un concorso, se non accettano il posto che dovrà essere loro offerto, vanno in fine della graduatoria e conservano il diritto alla nomina fino ad un nuovo concorso. Non vi è dunque bisogno di aggiungere il detto art. 6 *ter*, e così il primo e l'ultimo degli emendamenti dell'on. Veronese mi pare che debbano cadere ed io voglio sperare che egli non vorrà insistervi.

All'art. 6 *bis* del disegno di legge, quello cioè che dice: « quando nell'avviso di concorso non sia stabilito un termine più breve, i risultati di un concorso speciale saranno validi per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti che si renderanno vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro, di cui al penultimo comma dell'art. 3 », l'on. Veronese propone che si aggiungano le parole: « nelle scuole per le quali fu aperto il concorso »...

VERONESE. È un semplice chiarimento.

DINI, *relatore*... Vedo dunque che per questo articolo siamo d'accordo, e poichè non pare all'Ufficio centrale che la disposizione proposta possa dare luogo ad equivoci, così l'Ufficio proporrebbe di lasciarla inalterata.

Dell'altra modificazione all'art. 6 *bis* che l'on. Veronese propone, l'Ufficio centrale, a nome del quale io parlo, non ha difficoltà ad accettarne la prima parte e io spero che l'onorevole ministro vorrà pure accoglierla.

In quella prima parte l'on. Veronese dice in sostanza che ai vincitori dei concorsi speciali compiuti nel 1910, saranno applicate le disposizioni che si contengono nel primo comma dello stesso art. 6 *bis*, vale a dire che questi concorsi valgono anche per le altre cattedre di sedi principali che rimarranno vacanti entro il biennio, e per parte mia, come già ho detto, avrei accettato questa disposizione anche per i concorsi generali se questo non avesse portato la necessità di modificare anche più la legge; ma per i concorsi speciali, poichè per questi modificazioni già se ne fanno, possiamo benissimo accettarla senz'altro.

L'altra parte rientra precisamente nelle disposizioni che l'Ufficio centrale propone e basta quindi fermarsi sulla prima parte, facendo cioè precedere il 3° comma dell'art. 6 *bis* dalle parole seguenti: « La disposizione del comma 1° si applica anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali compiuti nel 1910 » e coordinando con queste il comma stesso.

Vi sarebbe poi un cambiamento di parola che l'on. Veronese proporrebbe di fare al terzo comma dell'art. 2. Là dove si dice che in questi concorsi speciali la Commissione potrà proporre un numero di *candidati* che sarà al più il triplo del numero dei posti messi a concorso, l'on. Veronese proporrebbe che alla parola « *candidati* » si sostituisse l'altra « *vincitori* ».

Dirò le ragioni per le quali l'Ufficio centrale ha messo la parola « *candidati* ». L'Ufficio centrale aveva esso pure usato dapprima la parola « *vincitori* » e le prime bozze portavano appunto questa parola: la sopprime poi perchè, usando la parola « *vincitori* » si viene a dire in certo modo che quelli dichiarati tali hanno il diritto di essere nominati. Sono « *vincitori* »! Ma vi è poi l'altro articolo pel quale si stabilisce che questo concorso vale solo per un biennio, e se nel biennio non si arriva a collocarli tutti, per quelli non collocati è finita; e allora che cosa vale l'averli dichiarati vincitori? Si convenne perciò allora che non era il caso di dichiararli vincitori perchè non avessero poi a

nascere delle questioni; e l'Ufficio centrale entrò quindi nel concetto di togliere quella parola e sostituirla con l'altra « candidati ».

Lo abbiamo detto, d'altra parte, nella relazione, ed anche il Governo aveva espresso questo concetto, che coi sistemi che si propongono si intendeva di modellarsi su quello che si fa nelle Università, nelle quali se vaca un posto si apre un concorso per quel posto, ma poi fra i concorrenti più di merito si propone una terna, e nominato il primo di questi al posto pel quale fu aperto il concorso; gli altri due possono essere nominati in altre Università nelle quali già siano o si facciano vacanti i posti entro un anno. E vede il Senato: neppure la legge universitaria usa la parola « vincitori »; e noi facendo al modo stesso, nel nostro articolo non l'abbiamo usata, e abbiamo introdotta la parola « candidati », con che non nasceranno certo questioni. La legge del 1904 per la nomina dei professori universitari dice che, aprendosi il concorso per un determinato posto, « la Commissione proporrà tre in ordine di merito », e noi ci siamo attenuti a questa dizione, perchè la giurisprudenza su questa legge è ormai fatta e da tutti ammessa, e come non nascono questioni per l'applicazione di questa legge è certo che non ne nasceranno neppure per quella che facciamo ora.

Il collega Veronese ha fatto altre osservazioni, ma essendo queste relative al regolamento potrei dispensarmi dal rispondergli io; non ostante gli dirò che per molte di esse sono in pienissimo accordo con le sue idee; e aggiungo che in questa non solo egli si trova in accordo con me; il che sarebbe poco, ma anche d'accordo con corpi costituiti che si sono occupati di questo argomento, come ad esempio la Giunta delle scuole medie.

La Giunta delle scuole medie accolse con piacere il progetto del ministro nella prima parte, in cui trattava appunto di sopprimere l'esame, e dette il suo voto favorevole esprimendo l'avviso che gli esami dovessero essere diminuiti di molto in vari concorsi, e specialmente dovesse essere tolto l'esame scritto in moltissimi casi; mi pare ad esempio che proponesse che questo esame (non ricordo bene ora tutti i particolari) fosse mantenuto solo per le letterature classiche e per i concorsi per le scuole più basse, cioè per le scuole tecniche e per

il ginnasio inferiore, e in questi neppure per tutte le materie; per la matematica ad esempio, mi pare che esprimesse il parere che dovesse essere tolto; ma per le scuole superiori lo desiderava tolto in ogni caso salvo per i concorsi delle materie letterarie. Il ministro seguì questo concetto, ma si trovò in imbarazzo quando il Consiglio di Stato si occupò della cosa. Il Consiglio di Stato obiettò che se per i concorsi speciali la legge esige un esame, ed un esame fatto con tante formalità, per i concorsi generali, ai quali quelli che vi prendono parte sono specialmente giovani appena usciti dall'Università, e anche alcuni forniti di diplomi di ordine secondario, sembrava naturale che dovesse richiedersi sempre l'esame, per quanto la legge non lo dica esplicitamente. Così il Consiglio di Stato lasciò libero il ministro di far anche senza dell'esame scritto od orale per i concorsi generali, ma, avendo sollevato l'indicata obiezione, il ministro lasciò l'esame com'era per tutti senz'altro.

Ora, se questa legge sarà approvata, rimarrà tolto l'obbligo dell'esame nei concorsi speciali, ed allora il Consiglio di Stato non potrà più ripetere la sua obiezione, e l'esame potrà togliersi anche per altri concorsi.

Il ministro poi, nel rivedere il regolamento per metterlo in armonia colla nuova legge potrà cercare di rendere più semplici gli esami nei concorsi speciali, nei casi nei quali le Commissioni vorranno richiederli, e anche renderli più semplici nei concorsi generali, per quelle materie per le quali troverà opportuno di conservarli, dando per questo anche opportuni suggerimenti e consigli alle Commissioni esaminatrici.

Agli altri appunti del senatore Veronese risponderà il ministro; solo per quanto riguarda il desiderio da lui manifestato che nella nomina delle Commissioni di esame fra i professori universitari siano scelti quelli che si sono occupati più specialmente di scuole secondarie, mi limiterò a dire che teoricamente questo suo desiderio è ben giusto; ma bisogna pure tener conto delle grandi difficoltà che ci sono per comporre queste Commissioni. Noi abbiamo la legge la quale, oltre a fare dipendere dalle Facoltà universitarie la formazione degli elenchi dai quali i commissari devono essere tolti, prescrive tra l'altro che nella Commissione non

ci debbono essere due professori della stessa Università (fu in questo come in altri punti una legge di sospetto), e così il ministro si trova già legate le mani con questo; si dice poi nel regolamento che un professore che abbia fatto parte della Commissione di un concorso per una data materia due volte di seguito, non possa farne parte la terza volta e con tutte queste condizioni ed esclusioni le Commissioni riescono sempre difficili a comporsi. Io convengo dunque nelle ragioni espresse dal collega Veronese, ma considero anche le difficoltà che troverebbe il ministro nel seguire questi concetti, e mi rassegno perciò a certi inconvenienti che pure sarebbe desiderabile che non ci fossero.

Mi pare di non aver altro da rispondere al senatore Veronese; e vengo alle osservazioni fatte dal senatore Righi.

Egli ha sollevato la questione per gli assistenti, questione che sollevò già con molto calore al Senato nel 1906, quando fu presentata quella che diventò poi la legge ora vigente. Il Senato allora entrò nel concetto sostenuto dall'onorevole Righi e da altri colleghi, accettando l'articolo quale allora fu da questi proposto, lasciando cioè che anche i concorsi speciali fossero aperti a tutti.

L'Ufficio centrale allora (io in particolare) sostenne che non fosse equo che anche i concorsi per le sedi principali fossero aperti a tutti quanti senza nessuna distinzione; non trovava giusto che i giovani appena usciti dall'Università si mettessero in mente di arrivare subito alla prima alle cattedre delle sedi principali, rendendo più difficile di accedervi a coloro che avevano passati gli anni più belli della loro vita nell'insegnamento nei luoghi disagiati, e senza mezzi di studi, col mettere loro fra i piedi dei giovani freschi di studi e di esami i quali perciò più facilmente avrebbero potuto fare negli esami brillante figura.

Il Senato, nella sua maggioranza, opinò altrimenti, e approvò l'articolo come venne proposto dal collega Scialoja che andava nel concetto sostenuto allora come ora dal collega Righi e da vari altri.

Ora, il ministro nel farci le nuove proposte è tornato a vincolare molto l'ammissibilità a questi concorsi speciali: però l'Ufficio centrale ha diminuito questi vincoli; e senza tornare

precisamente alle disposizioni della legge vigente, in sostanza viene ancora a fare in modo che tutti i non insegnanti possano mettersi in condizioni da esservi ammessi; poichè a questi richiede solo che abbiano fatto prima la loro prova e siano riusciti in un concorso generale, come potranno sempre fare se sono veramente valorosi, quand'anche non abbiano poi occupato alcun posto.

Si dice presto: ammettete agli esami tutti questi giovani senz'altro: ma allora si torna a creare per questi giovani un privilegio, perchè come già dissi, essi sono di fresco usciti dalla Università e cogli esami ai quali sarebbero naturalmente sottoposti dalla Commissione potrebbero più facilmente passare sopra agli altri per quanto questi avessero il titolo della maggior pratica nell'insegnamento.

Invece, colla proposta fatta dall'Ufficio centrale, non possono lamentarsi neppure i giovani. Facciano essi un concorso generale, lo vincano o almeno risultino fra gli idonei, ed allora, ottenuta questa vittoria in un concorso generale, si potranno presentare ai concorsi speciali al pari degli altri.

A me pare dunque che non sia il caso d'insistere minimamente perchè si allarghino le condizioni di ammissibilità ai concorsi, e io spero che ora vorrà in questo seguirci il Senato.

Il collega Righi fa un'altra questione: quella degli assistenti, cioè della incompatibilità che ora vi è tra il posto di professore di scuola secondaria e il posto di assistente, e che il disegno di legge proposto vorrebbe mantenuta.

È un fatto che l'Ufficio centrale del 1906 non aveva proposto questa disposizione; era stata però proposta alla Camera, e dalla Camera approvata. L'Ufficio centrale la tolse e il Senato la riannesse, e ora il progetto ministeriale vuole conservarla. Ma sarebbe veramente il caso di togliere ora questa disposizione, come il senatore Righi vorrebbe?

Prima di tutto, se si togliesse anche questa disposizione, che venne, come ho detto, dalla Camera, molto probabilmente darebbe luogo a discussioni in senso inverso alla Camera stessa. Non bisogna poi dimenticare che questa legge non è fatta per gli assistenti, ma per gli insegnanti delle scuole secondarie. Appunto per questo, se si ammette la possibilità che gli as-

sistenti diventino professori di ruolo, vedrà l'onor. Righi che, tornando la legge alla Camera con questa disposizione, sorgerà una lotta su questo punto e chissà che non si debba poi ritornare al Senato per esservi stata di nuovo aggiunta la disposizione che ora si toglierebbe, andando così incontro a lungaggini grandissime.

Del resto, onor. collega Righi, non è mica vero che i giovani assistenti non possano avere insegnamento in scuole medie; non possono averlo come posto di ruolo, ma non è escluso che lo abbiano come supplenti, e in questa qualità già molti lo hanno, e la pratica dell'insegnamento possono quindi acquistarla ugualmente.

Aggiungo poi che, mantenendo questa incompatibilità, ne viene, a mio credere, anche un vantaggio ai professori universitari e alla scienza.

Il posto di assistente, secondo me, e l'ho detto altre volte in Senato, non deve essere permanente. Quando si parlava di fare uno stato giuridico degli assistenti, io lo combattei perchè io penso che il posto di assistente deve essere un posto di passaggio; è più che altro un posto di studio; l'assistente può stare due o tre anni nelle scuole di matematica; nelle scuole di scienze sperimentali potrà e anche dico dovrà starci di più; ma bisogna che gli assistenti non invecchino in questi posti. L'assistente, se ha vero valore in sé, andrà avanti per la carriera universitaria; se non l'ha, esca dall'Università e lasci il posto ad altri che possano profittare di tutti i mezzi di studio che offre l'Università per diventare veri scienziati.

Quando un assistente fosse diventato nello stesso tempo professore di ruolo in una scuola media, probabilmente finirebbe per attendere male ai due uffici insieme, e intanto il professore universitario si sentirebbe stringere il cuore prima di licenziarlo. E così il professore universitario e la scienza ne avrebbero danno da questa duplice posizione stabile creata all'assistente che verrebbe ad essere una cosa buona per lui ma non per la scienza. In tutte le cose di questo mondo c'è il buono e il cattivo, credo però che qui il cattivo sarebbe più forte del buono, e io prego perciò l'egregio collega Righi di non insistere su questo punto.

Nel fatto molti e molti assistenti hanno contemporaneamente supplenze e cattedre delle

scuole medie e queste le avranno sempre. Allarghiamo pure, infatti, le cose quanto si vuole, facciamo che i concorsi valgano per un numero grande di posti e che questi coi concorsi vengano coperti da professori di ruolo, ma i supplenti ci saranno sempre, perchè, specialmente nelle grandi città, classi aggiunte in avanzo ci saranno sempre, tanto che in molti casi bisognerà sempre, come ora, provvedervi anche con persone estranee all'insegnamento; e a queste classi potranno destinarsi anche gli assistenti. Specialmente nelle città, dove si trovano gli assistenti, posto ce n'è e ci sarà sempre per tutti, e lo prova il fatto che ora il Ministero è costretto spesso a dare questi posti financo a persone non abilitate per legge; quindi il desiderio che esprimeva l'onor. Righi, quello cioè che questi giovani assistenti possano avere anche insegnamento in scuole medie, malgrado la disposizione proibitiva pel caso dei posti di ruolo, sarà soddisfatto egualmente, colla sola differenza che invece di posto di ruolo bene spesso, se vorranno, gli assistenti potranno avere delle supplenze. Visto dunque che per la prima parte, quella cioè relativa all'ammissibilità ai concorsi speciali l'on. Righi non insiste, e per l'altra sarebbero, a mio credere, maggiori gli svantaggi che i vantaggi, se la sua proposta venisse accolta; io prego l'onor. Righi di non insistere neppure in questa, e di accettare intiero il disegno di legge.

#### Presentazione di disegni di legge.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TEDESCO, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge, già approvati dalla Camera dei deputati:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento in alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1910-911;

Maggiori assegnazioni occorrenti per provvedere al pagamento di spese a carico del bilancio del Ministero delle poste e dei telegrafi riferibili agli esercizi finanziari 1908-909, 1909-910, non compreso nei rispettivi rendiconti consuntivi.

A nome del ministro di agricoltura, industria e commercio il disegno di legge:

Proroga dei poteri del Regio commissario della Camera agrumaria.

A nome del ministro dei lavori pubblici il disegno di legge:

Termini per la iscrizione del personale della ferrovia riscattata Palermo-Marsala-Trapani all'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie di Stato.

In fine, a nome del ministro dell'interno, il progetto di legge:

Proroga della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, numero 12.

PRESIDENTE. Do atto all'on. ministro della presentazione di questi disegni di legge, che seguiranno il corso stabilito dal regolamento.

#### Presentazione di relazioni.

PEDOTTI. Domanda di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDOTTI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione dell'Ufficio centrale relativa al disegno di legge: « Chiamata alle armi per istruzioni dei militari in congedo ».

BETTONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BETTONI. Ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Modificazioni ai dazi doganali sui fucili e loro parti ».

PRESIDENTE. Do atto ai senatori Pedotti e Bettoni delle fatte presentazioni.

Faccio notare al Senato, che fra i progetti di legge, oggi presentati, ve ne sono alcuni che riguardano proroghe. Per maggiore speditezza io proporrei che fosse nominata per il loro esame una Commissione speciale, la quale potrebbe riferire in un termine assai breve.

ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ASTENGO. Se si tratta di disegni di legge di semplice proroga, io posso consentire e consento nella proposta dell'onorevolissimo nostro Presidente.

Non potrei invece consentire, qualora si trattasse di altri disegni di legge, perchè sono di opinione che essi debbano seguire la via ordinaria stabilita dal regolamento.

PRESIDENTE. Si tratta semplicemente dei disegni di legge di proroga che scadono col 31 del corrente mese.

ASTENGO. Allora sta bene. Consento anch'io.

PRESIDENTE. Rimarrà perciò così stabilito ed io mi riservo di provvedere alla nomina di questa Commissione.

Se poi il Senato consente, e sempre per accelerare il lavoro, proporrei che il disegno di legge 21 luglio 1910, n. 589: « Proroga del termine di cui all'art. 1 della legge sulla concessione delle ferrovie di Basilicata e di Calabria », fosse inviato alla stessa Commissione che ha esaminato la legge, della quale ora si chiede la proroga.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Continueremo ora la discussione del disegno di legge N. 392-A.

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Ciò che qualche volta rende difficile l'intendersi, è la tendenza ad attribuire ad altri intenzioni recondite, dando alle sue parole un significato diverso da quello che realmente era nell'intenzione di chi le pronunciava.

Ma, onor. Dini, noi guardiamo la stessa cosa da un punto di vista diverso, ma finiremo certamente con l'intenderci. Io guardo dall'alto al basso, lei dal basso in alto.

Non è che io abbia unicamente a cuore gli interessi degli assistenti, che cerchi di avvantaggiarli in ogni maniera, e fra le altre, ch'io pretenda debbano senz'altro diventare professori di scuola media conservando l'assistentato. Io a tutto questo non penso affatto, e sarebbe non pratico nè ragionevole il pensarlo; quello di cui mi preoccupo è la difficoltà sempre crescente di trovare giovani che siano adatti ad occupare i posti di assistente presso gli Istituti sperimentali delle Università.

Questa difficoltà è riconosciuta da tutti i professori delle nostre Università ed io me ne appello a quelli fra essi che siedono in questa Aula. Al giorno d'oggi è quasi impossibile coprire, come si vorrebbe e dovrebbe, questi posti di assistente.

Davanti ad una difficoltà come questa, per-

hè dovrebbe essere impedito ai professori di Università di scegliere come propri assistenti, per qualche anno almeno, un professore del liceo o dell'istituto tecnico che hanno sede nella stessa città?

Vede, onor. Dini, che il mio punto di vista è affatto diverso dal suo.

Io non ho interessi di assistenti da difendere o da tutelare; ho da difendere l'interesse della scienza, che viene ostacolata nel suo sviluppo dalle condizioni attuali di scarsità del personale, che deve coadiuvare i professori universitarii nelle loro funzioni scientifiche e didattiche.

Per queste ragioni, io mantengo la mia proposta, e la mantengo perchè le buone ragioni che ha esposto il collega Dini presupponevano in me uno scopo che in realtà non esisteva. Credo quindi che ora egli non avrà difficoltà ad accogliere la mia proposta.

Se è permesso, ripeto, ai professori dei licei di assumere l'insegnamento nelle classi aggiunte, e fare così non 6, ma 12, 18 o più ore di lezione alla settimana, se è consentito ai professori delle scuole medie di integrare le proprie rendite con lezioni private o in Istituti privati, perchè deve esser vietato a quei professori di scuole secondarie, che antepongono l'amore allo studio, al desiderio del guadagno, di entrare in un laboratorio a coadiuvare con proprio vantaggio intellettuale il professore di Università che in questo laboratorio lavora?

A me sembra che non vi sia nessuna ragione plausibile per vietar ciò. Vorrei anzi che l'onorevole ministro si unisse a me nell'affermare che sono da incoraggiare coloro che antepongono la passione allo studio all'interesse materiale. (*Approvazioni*).

GRASSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Io ho domandato la parola perchè mi preme di mettere in chiaro una questione molto interessante per quanto riguarda gli assistenti.

Si è sempre detto e si continua ancora oggi a dire: gli assistentati sono posti di passaggio, posti di studio che dopo qualche anno conducono i valorosi alla cattedra universitaria.

In teoria questo sarebbe giusto. Coloro che sono stati per qualche anno assistenti, se sono meritevoli di diventare professori di Università,

dovrebbero essere assunti alla cattedra; se non lo sono dovrebbero volgersi alle scuole secondarie o cercare altre strade.

Ma in pratica le cose non vanno affatto così. Noi abbiamo un numero di assistenti superiore di due o tre volte a quello dei professori e l'assistente, anche se meritevole, non può conquistare una cattedra universitaria che in seguito alla morte di un titolare. Ora anche ammesso che la morte di questi professori sia, come sembra, abbastanza frequente, riuscirà sempre molto difficile anche al migliore degli assistenti di coronare la sua carriera dopo 3 o 4 anni.

Noi troviamo, ad esempio, a Bologna un giovane che si è molto segnalato nell'ambiente scientifico, il quale da dodici anni è assistente e aspetta ancora che giunga per lui il giorno di poter occupare una cattedra universitaria. E in simili condizioni si trovano anche molti altri.

D'altra parte, è possibile supporre che un professore universitario, il quale abbia un assistente che si è affermato nel mondo scientifico, lo mandi via, dopo 3 o 4 anni di assistentato?

La questione è molto più importante di quello che sembra. Il sistema attuale mi pare che rappresenti un errore fondamentale nell'ordinamento dei nostri studi, giacchè ha, per così dire, chiuso la strada delle scuole secondarie agli assistenti universitari della Facoltà di scienze.

Ora, come è mai possibile, domando io, che un giovane, per necessità di cose, ancora assistente all'età di 34 o 36 anni, possa vivere coll'esiguo stipendio che si è assegnato agli assistenti? Alcuni di essi con la nuova legge hanno perduto anzichè guadagnato! Qui a Roma, per esempio, si era riusciti a procurare ad alcuni assistenti uno stipendio superiore alle lire 2000; ora questo stipendio è stato ridotto a sole lire 1500! D'ora innanzi gli assistenti di nuova nomina saranno obbligati a vivere a Roma con 1500 lire all'anno! Ed allora perchè non permettere agli assistenti che si trovano in tal condizione di occupare contemporaneamente un posto nelle scuole secondarie? Perchè vogliamo impedire a questi giovani di procurarsi qualche miglioramento? Perchè vogliamo fare una specie di guerra a questi studiosi che vogliono consacrarsi all'alta cultura? Io sarei ben felice se i miei assistenti

potessero trovare un posto nelle scuole secondarie: avrebbero allora meno tempo libero, ma ne avrebbero sempre abbastanza per dedicarsi tranquillamente alla scienza. Oggi non abbiamo quasi più studenti di storia naturale, e troviamo molto difficilmente buoni assistenti, appunto per questo stato di cose. Se si facesse una legge in forza della quale si dovessero cambiare gli assistenti dopo un certo numero di anni, allora potremmo addirittura rinunciare ad averne, poichè prender dei giovani che cominciano appena e dei quali non si conosce il valore, per mandar via altri provetti che hanno 8 o 10 anni di laurea e diventerebbero degli ottimi professori, porterebbe certamente un gran danno ai nostri studi.

Bisogna tener conto che i cultori delle scienze naturali si trovano in condizione ben differente di quelli, per esempio, delle scienze matematiche. Un laureato in matematiche diventa presta capace di proseguire i suoi studi e di prepararsi per insegnante superiore, non uscendo dalla scuola secondaria; ciò è impossibile nel campo delle scienze sperimentali, le quali non si possono coltivare che nei laboratorii. Perciò i nostri poveri assistenti, se venissero licenziati dopo tre o quattro anni, si troverebbero in condizioni veramente disastrose. Io credo che sia nostro dovere l'aiutare questi giovani, ai quali è affidato l'avvenire della scienza.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRE DARO, *ministro della pubblica istruzione*. Debbo ringraziare l'Ufficio centrale del Senato e segnatamente il suo relatore, il quale con grande sollecitudine ha riferito intorno a questo disegno di legge, che è modesto soltanto nell'apparenza. Ed il senatore Dini ha riferito da pari suo, con una competenza più unica che rara in questa materia ardua, competenza che gli viene dal lungo insegnamento universitario e dall'ufficio che occupa di presidente della Sezione della Giunta del Consiglio superiore delle scuole medie, nella quale ha avuto agio di esaminare gli atti di un gran numero di concorsi di scuole medie e di vederne, giorno per giorno, i gravi inconvenienti.

Da quale motivo sono stato io indotto a presentare questo disegno di legge? I professori

medi in Italia sono saliti in questi ultimi anni alla cifra di 7146. Facendo il calcolo, nell'estate scorsa, dei posti di ruolo vacanti, trovai che questi salivano alla cifra di 823. Io dovevo bandire il concorso per 823 posti di ruolo.

Feci un calcolo approssimativo sulla spesa e sul tempo che sarebbero occorsi per dare esecuzione a questi concorsi, e vidi che mi trovavo di fronte a difficoltà quasi insuperabili, specialmente perchè il collega del Tesoro non mi avrebbe dato tutta la somma necessaria.

Si aggiunga la difficoltà nel comporre le Commissioni, perchè quel che si viene dicendo, che l'ufficio di giudici in questi concorsi sia ambito, non è vero. Non sarà difficile trovare i due rappresentanti delle scuole medie, ma per mettere insieme tre professori di Università, che vogliano sottoporsi alla noia di un concorso così lungo e meticoloso come quello voluto dalle leggi e dai regolamenti nostri, è ben difficile. Ed anche quando avete trovato i giudici, quali i danni che si verificano?

L'anno scorso abbiamo visto questo: le Facoltà di filosofia e di lettere erano quasi deserte di insegnanti; i professori di lettere avevano tramutato la loro residenza a Roma. Alcuni vi avevano perfino trasferito la famiglia. Quale il danno per gli studi universitari, ognuno lo comprende. Più ancora che per la spesa, io fui in grave pensiero per questa perturbazione gravissima che si portava nell'insegnamento superiore.

Poichè io credo che il ministro, allorché chiama a Roma un professore, deve occuparsi non solo dell'ufficio che il professore viene a compiere, ma anche dell'ufficio che rimane vuoto: che cosa avverrà di quel posto rimasto vuoto? Ecco le ragioni principali per cui fu presentato questo disegno di legge.

Se io volessi narrare al Senato la storia di un concorso di scuole medie, che non è ancora finito e che fu bandito il 5 luglio 1909, susciterei la più viva ilarità. È un succedersi di professori che accettano e poi rifiutano, o si ammalano, o hanno qualcuno della famiglia che non sta bene e debbono assentarsi da Roma. Si raduna finalmente la Commissione, o meglio quattro membri di essa; ma all'improvviso il quinto telegrafa che non può venire. È il concorso alla cattedra di storia e geografia nelle

scuole tecniche, bandito il 5 luglio 1909, le cui operazioni cominciarono in questi giorni. Si sono ora dati i temi scritti e fra alcuni mesi forse si verrà alla fine. (*Commenti*). Da qui la necessità di semplificare s'impone anche per assicurare la competenza del giudizio. Ma credete voi che sia facile trovare per ogni materia tre professori di Università, i quali, come con ragione vorrebbe l'on. Veronese, abbiano percorso parte della loro carriera nelle scuole medie? Non è facile; e quando si devono scegliere questi commissari, il Ministero si trova sempre in grave imbarazzo.

Dunque il concetto fondamentale della legge è stato riconosciuto buono da tutti gli oratori, ed io su di esso non mi soffermo. Vengo ad alcune considerazioni di ordine particolare.

L'onor. Veronese ha detto: il ministro della pubblica istruzione in fatto di scuole medie è diventato un registratore di ordini, un controllore; ed ha messo in evidenza segnatamente l'inconveniente dei trasferimenti.

Il ministro non può trasferire alcun insegnante! Questo, onor. Veronese, è vero fino a un certo punto, perchè la legge sullo stato giuridico ha una disposizione che non fu sempre eseguita e che io ho incominciato ad applicare, e credo si possa applicare con maggiore energia ora che funziona l'ispettorato centrale. La legge dà al ministro la facoltà di trasferire quando concorrano « specificate ragioni di servizio ». Si facciano ispezionare le scuole medie che non procedono regolarmente, da persone competenti, come sono gli ispettori che attualmente hanno incominciato a funzionare presso il Ministero della pubblica istruzione, e si troverà sempre il modo di trasferire il professore che non deve « per ragioni di servizio » rimanere a quel posto. Egli è che in genere, non so per quale ragione - forse perchè qualche volta noi abbiamo più riguardo alle persone che non agli istituti - si rifugge dall'applicare questa sanzione che è piena di forza e di responsabilità. Alcuni atti amministrativi compiuti in questo senso, ebbero l'approvazione della Sezione della Giunta del Consiglio superiore delle scuole medie e d'ora innanzi io credo che il Ministero dovrà mettersi per questa via con accorgimento e prudente fermezza.

La legge deve essere corretta solo quando si dimostri inapplicabile, e poco varrebbe, ono-

revole Veronese, modificare la legge, se non fosse applicata con sicurezza e con prudenza.

L'onor. Veronese e l'onor. Righi lamentano la scarsità degli studenti che si iscrivono alle Facoltà di scienze ed opinano che questo fenomeno, il quale deve richiamare tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento, provenga in parte dalle difficoltà che s'incontrano nei concorsi per le scuole medie. Può darsi che anche questo contribuisca ad allontanare la gioventù italiana dall'isciversi nelle Facoltà di scienze. Ma forse le ragioni sono diverse; forse le ragioni dobbiamo ritrovarle in uno spirito di utilitarismo che purtroppo pervade la nostra società, per cui i genitori domandano alle scuole soprattutto che i figli possano andare innanzi e arrivare alla licenza *cito, tute et jucunde*; ed i giovani domandano di conseguire la laurea per concorrere a quegli uffici che danno maggiore retribuzione. E oggidi, per lo splendido sviluppo che hanno avuto le industrie e l'agricoltura nel nostro paese, altri studi sono più retribuiti, e si comprende con facilità come gli studi teoretici siano abbandonati. Non credo perciò che questa scarsità dipenda dalle modalità dei nostri concorsi.

L'onor. Veronese propone che si faccia per legge ciò che il ministro ha già fatto per regolamento, e che ha già fatto col bando di concorso. Non so se l'onor. Veronese abbia posto attenzione al bando di concorso del 30 novembre 1910, col quale si misero a concorso moltissime cattedre nelle scuole medie. Vedrà che il numero dei posti messi a concorso è doppio e qualche volta triplo dei posti vacanti, essendosi tenuto conto anche di quelli che si renderanno vacanti nel biennio. In altre parole, la legge attuale dà facoltà al ministro di fare in modo che si ottenga l'effetto che il senatore Veronese si propone, ossia che tutti o quasi tutti coloro che sono dichiarati eleggibili in un concorso, possano occupare il posto. Non credo che sia necessario modificare in questo punto la legge.

Il senatore Veronese ha parlato degli esami scritti. Gli esami scritti per le materie letterarie e filosofiche sono una necessità. Il miglior modo per valutare la mente e il grado di preparazione all'insegnamento di chi deve professare in un ginnasio o in un liceo materie letterarie, è la prova scritta, e credo che non

abbia torto il Belgio, che per alcuni esami ha solo la prova scritta, ed ha eliminata la prova orale. Per l'insegnamento dell'italiano soprattutto è necessario verificare come si scrive. Nelle scienze gli onorevoli senatori Veronese e Righi dichiarano che la prova scritta ha poca efficacia; non debbo che inchinarmi alla loro competenza in queste materie, e li assicuro che nel regolamento terrò in considerazione i consigli loro. E dirò di più al senatore Veronese. Come ha già detto il relatore onorevole Dini, nelle modificazioni al regolamento approvate col decreto del 3 agosto 1910, io aveva già proposto di abolire l'esame scritto per i concorsi speciali; ma innanzi alla osservazione del Consiglio di Stato che non credeva che questa modificazione fosse conforme allo spirito della legge, io mi arresi, perchè sono un pedante della legalità; e colla legge propongo al Parlamento che questi esami scritti per i concorsi speciali siano quasi del tutto aboliti.

L'onor. Veronese domanda che sia tolto alla prova scritta il valore eliminatorio; per le materie letterarie non credo che si possa far questo. Chi vuole insegnare il latino, e presenta un lavoro scritto infarcito di errori di grammatica, non potrà essere approvato; e così colui che presenta un componimento, dove non ci sia logica, che non dimostri nello scrittore il possesso della lingua e le attitudini ad esporre chiaramente il proprio pensiero, non può essere ammesso alle prove orali; è meglio che sia eliminato. D'altra parte l'eliminazione esiste in tutti i concorsi e negli esami di Stato, e non c'è ragione di toglierla dai concorsi per scuole medie.

Savie considerazioni ha fatto l'on. Veronese intorno al valore che si deve attribuire alle pubblicazioni nei concorsi delle scuole medie. Egli ha perfettamente ragione; nei concorsi per le Università si deve ricercare nelle pubblicazioni il grado di preparazione scientifica e di originalità del candidato; nelle scuole medie la pubblicazione deve avere un valore molto limitato, perchè molte volte lo specialista è il meno adatto all'insegnamento medio, che richiede larga cultura generale. Dirò all'onor. senatore Veronese che io, trovandomi nella prima Commissione che doveva preparare il regolamento per questi concorsi, proposi che le pub-

blicazioni cattive fossero classificate sotto zero. Io vorrei che fosse punito colui che ha l'ardire di presentare alla Commissione giudicatrice una pubblicazione, che sia una prova negativa della sua cultura.

Per i programmi il senatore Veronese lamenta che vi siano dei commissari i quali, dovendo giudicare candidati ad una cattedra di scuole tecniche, muovono interrogazioni che sarebbero adatte per chi vuol diventare insegnante di istituto tecnico. Ora nessun regolamento rifarà la testa dei giudici di un concorso, onor. Veronese. Qui noi dobbiamo fidare intieramente sopra il buon senso e sopra la competenza di coloro che sono chiamati a giudicare; ma nessun regolamento potrà mai determinare entro quali limiti, con quali forme, in qual modo si debbano muovere le interrogazioni. Il regolamento dice che le interrogazioni debbono rimanere nei confini del programma della scuola, e questa valutazione può essere fatta soltanto dalla Commissione giudicatrice.

Non credo che si possa riparare a questo inconveniente senza correre il rischio di andare incontro ad altri e maggiori.

E vengò all'onor. senatore Righi.

Io debbo dichiarare che le parole sue e quelle che vi aggiunse con molto calore il senatore Grassi, mi hanno impressionato. Essi dichiarano, forti della loro esperienza quotidiana, mossi dall'amore che hanno per l'insegnamento e per la scienza, d'incontrare gravi difficoltà nella ricerca di buoni assistenti di materie sperimentali.

Un assistente a 1500 lire oggi evidentemente non può vivere; quindi gli onorevoli Righi e Grassi domandano che l'assistente possa essere ad un tempo professore di scuole medie.

La questione dal punto di vista dell'insegnamento universitario è certo gravissima e io debbo però preoccuparmi in questo momento dell'effetto che questa nuova disposizione legislativa possa produrre sulla scuola media.

L'assistente; allorchando deve trovarsi contemporaneamente nel laboratorio e nella scuola media, dove sarà? Ubbidirà più al preside o più al professore di Università?

Se egli pensa ad una carriera scientifica universitaria, ubbidirà più al professore di Università; se egli invece vuole muovere i

suoi passi per la carriera media, al preside, al provveditore.

Inoltre le considerazioni fatte dal senatore Dini hanno molto peso. L'assistentato è un ponte di passaggio, un posto di studio, che dovrebbe essere tenuto per breve tempo. Ma all'osservazione del senatore Dini risponde il senatore Grassi. Per tre assistenti v'è un professore; non tutti gli assistenti possono diventare professori. Ma, onorevole Grassi, l'assistente può sempre entrare nelle scuole medie; non gli è chiusa la porta della scuola media e quel giorno che egli comprende non poter andare innanzi per entrare nella via dell'insegnamento universitario, si presenta ai concorsi e può fare la sua carriera nell'insegnamento medio. Una proposta portata qui, improvvisata quasi, mentre non c'è stato tempo di discuterla d'accordo coll'Ufficio centrale, mi sembra pericoloso accettarla, giacché potrebbe darsi che la legge, che è urgente, incontrasse degli ostacoli in altra sede. In ogni modo, bisognerebbe trovare un temperamento, per esempio, che l'assistente professore possa avere sempre nella scuola media l'orario minimo prescritto dall'art. 8, della legge 8 aprile 1906; ossia che l'assistente non possa aver mai delle classi aggiunte; e inoltre bisognerebbe determinare un tempo, entro il quale sia possibile il cumulo dei due uffici, poichè il renderlo perpetuo, non credo che giovi, onor. senatore Righi, neppure all'insegnamento superiore, perchè un assistente, il quale sia molto avanti negli anni, non rende i servigi che può rendere un giovane. Se si può dunque trovare una formula precisa che limiti il tempo dei due uffici, e che limiti il lavoro che nella scuola media l'assistente può sostenere, io credo che forse si potrà venire ad una intesa.

Credo così di aver risposto alle varie obiezioni.

Gli emendamenti del senatore Veronese furono già esaminati con molta acutezza dal relatore onor. Dini, ed io mi associo alle sue considerazioni, riservandomi, ove occorra, di aggiungere qualche parola nella discussione dei singoli articoli. (*Approvazioni*).

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. Questo foglio di carta che consegno al ministro, potrebbe essere il ramo d'ulivo.

(*Consegna un foglio di carta all'onorevole ministro*).

Esso contiene la proposta di un'aggiunta da farsi all'articolo, accolta la quale, il mio intento è raggiunto anche senza ch'io insista nella soppressione di quelle due righe dell'articolo, causa dell'attuale contestazione.

Questa mia proposta spero venga accolta favorevolmente dall'onorevole ministro e dall'Ufficio centrale; disposto a sostenerla anche in caso contrario

### Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego i signori senatori ieri sorteggiati come scrutatori a procedere allo spoglio delle schede.

(I senatori scrutatori procedono allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Annaratone, Astengo.

Baccelli, Baldissera, Barbieri, Barracco Giovanni, Barzellotti, Bava-Beccaris, Beltrami, Bettoni, Biscaretti, Blaserna, Bodio, Borgatta.

Cadenazzi, Cadolini, Calabria, Caldesi, Carafa, Caravaggio, Casana, Cavalli, Cefaly, Colonna Fabrizio, Colonna Prospero, Cruciani-Alibrandi.

D'Adda, D'Alife, Dalla Vedova, D'Andrea, D'Ayala Valva, De Amicis, De Cupis, De la Penne, De Riseis, De Sonnaz, Di Brazza, Di Brocchetti, Di Broglio, Di Camporeale, Di Collobiano, Di Martino, Dini, Di Terranova, Doria D'Eboli, Doria Pamphili.

Engel.

Fabrizi, Falconi, Fili Astolfone, Filomusi Guelfi, Fiocca, Foà, Frascara.

Garofalo, Gessi, Giordano Apostoli, Goiran, Gorio, Grassi, Gualterio.

Inghilleri.

Lamberti, Levi Ulderico, Lucca, Luciani.

Malaspina, Malvezzi, Manassei, Mariotti Filippo, Martinez, Massarucci, Maurigi, Mazziotti, Mazzolani, Mazzoni, Mele, Melodia, Morandi, Morra, Mortara.

Paganini, Parpaglia, Pasolini, Pastro, Pedotti, Perla, Petrella, Piaggio, Pirelli, Ponzio-Vaglia, Pullè.

Rattazzi, Ricci, Righi, Rignon, Ruffo.

Saladini. Sani; Scaramella-Manetti, Scialoja, Serena, Solinas-Apostoli, Sonnino, Spingardi.

Tamassia, Tarditi, Taverna, Todaro, Tommasini, Torrighiani Filippo, Torrighiani Luigi, Treves.

Vacchelli, Veronese.

Zappi.

#### Nomina di Commissione.

PRESIDENTE. Informo il Senato che per la facoltà concessami, ho nominato commissarii per l'esame dei disegni di legge:

Proroga dei termini assegnati dalla legge 14 luglio 1887, n. 427, per la commutazione delle prestazioni fondiari perpetue;

Proroga dei poteri del Regio commissario della Camera agrumaria;

Proroga della facoltà accordata al Governo con l'art. 14 della legge 12 gennaio 1909, n. 12, sui terremoti;

i signori senatori Cadenazzi, Colonna Fabrizio, Mazziotti, Scialoja e Petrella.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del disegno di legge N. 392-A.

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Devo anzitutto ringraziare l'Ufficio centrale di aver risposto nelle linee principali alle osservazioni da me fatte.

Sono d'accordo che l'aggiunta da me fatta per i concorsi generali possa essere contenuta invece in provvedimenti regolamentari; ma l'esperienza di 4 anni ha dimostrato che, effettivamente, il numero dei posti che sono messi a concorso, è molto inferiore a quello dei posti effettivamente e presumibilmente disponibili. L'anno scorso, come ho detto, fu aperto un concorso per dieci posti di professori di matematica negli istituti tecnici ed abbiamo avuto 25 eleggibili: oggi si è aperto un altro concorso per altri 24 posti di matematica nei licei e negli istituti tecnici, il che vuol dire che non si era provveduto sufficientemente. Mi congratulo in questa occasione con l'onorevole Credaro, che ha provveduto largamente nei concorsi da lui banditi nel novembre scorso; ma credo che in passato si sia abusato molto

delle supplenze, e, come una volta si abusava dei famosi incarichi fuori ruolo, adesso si abusa invece delle supplenze. Capisco che al Ministero costa meno un supplente che un professore; ma d'altra parte non è giusto che questi giovani, specialmente se vogliamo incoraggiarli a seguire la carriera dell'insegnamento nelle scuole secondarie, sieno pagati 9 mesi invece di 12.

Ora, io credo che si possa provvedere se il ministro dà la promessa proprio formale che col regolamento si provvederà al numero dei posti che si possono prevedere vacanti durante un biennio. Non avrei allora nessuna difficoltà di rititare il mio emendamento, giacché volevo precisamente stabilire che il numero dei posti che vengono messi a concorsi corrisponda a quello dei posti che sono vacanti nel biennio successivo. Questo in fondo è il concetto informatore del mio emendamento.

Ringrazio poi l'onor. Dini e anche l'onor. ministro di aver accettato l'aggiunta all'art. 6 bis, che riguarda i concorsi speciali compiuti nel 1910.

Non dirò nulla sulla questione di forma che avevo sollevato proponendo di dire « candidati » piuttosto che « vincitori ». Siccome la legge parla di vincitori, mi sembrava che per non dar luogo ad equivoci sarebbe stato opportuno conservare la dizione della legge. Certamente la parola più adatta sarebbe « eleggibili », ma siccome la legge non parla mai di eleggibilità, bisogna rinunciarvi.

Ad ogni modo, io non insisto nella mia proposta e prego soltanto l'Ufficio centrale di vedere se non sia il caso di chiarire il senso della parola « candidati », perchè le Commissioni propongono candidati vincitori e candidati idonei.

In quanto poi agli assistenti, ricordo benissimo di essermi unito al collega Righi nella discussione della legge del 1906.

Sono lieto che il ministro abbia trovato modo di accontentare l'onor. Righi e tutti noi insieme con lui, perchè, effettivamente, le condizioni oggi sono più gravi di quello che erano nel 1906. Gli assistenti, infatti, com'è stato più volte ripetuto, vanno diminuendo di numero.

Riconosco giuste le osservazioni che a tal riguardo ha fatto l'onor. ministro e cioè che gli assistenti sono fatti specialmente per occu-

parsi non di scuole secondarie ma di laboratori e di studi scientifici, perchè, se li portiamo via dai laboratori per metterli nelle scuole medie o viceversa, finiranno per non far bene nè nell'uno, nè nell'altro ufficio.

Ricordo a tal proposito che a Padova vi furono degli assistenti, rimasti sempre assistenti, pur essendo nello stesso tempo professori di scuola secondaria. E ciò avviene perchè il professore che ha un assistente il quale è professore di scuola media, non ha mai il coraggio di allontanarlo. Bisognerebbe mettere un limite nel cumulo tra i due posti, e a me sembra che cinque anni potrebbero essere sufficienti.

Ringrazio l'onor. ministro di aver accolto le mie raccomandazioni circa i concorsi e cedo sulla questione dei concorsi generali, sempre che il ministro voglia fare la dichiarazione, la quale dinanzi al Senato acquisterebbe un valore ancor maggiore, che col regolamento si provvederà allo scopo a cui tende l'emendamento da me proposto.

RIGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIGHI. In relazione a quanto ho testè detto, debbo convincermi di non essermi prima spiegato abbastanza chiaramente.

Io non mi sono affatto preoccupato di dare vantaggi speciali agli assistenti, mi sono preoccupato soltanto della difficoltà di provvedere il personale assistente nelle condizioni nelle quali oggi ci troviamo.

Perciò ho rinunciato alla forma primitiva del mio emendamento che consisteva nella soppressione di quelle due righe, che ammettono l'incompatibilità, e lo sostituisco con quest'altro che consiste nell'aggiunta delle parole: «è concesso però ai professori secondari delle città universitarie l'assumere la carica di assistente alle cattedre di scienze sperimentali, quando non vi si oppongano ragioni didattiche e sotto le condizioni da stabilirsi nel regolamento».

E mi pare che su queste condizioni non potrà esservi dissenso, giacchè si tratta di conciliare unicamente le esigenze dell'insegnamento con quelle dell'assistentato.

VERONESE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

VERONESE. Ho chiesto la parola soltanto per aggiungere un'osservazione a ciò che ha

detto l'onor. ministro riguardo ai programmi. Io credo che a questi si possa rimediare benissimo dando delle apposite istruzioni. Siccome la Giunta per le scuole medie deve anche esaminare questi concorsi, qualora le Commissioni vadano oltre i limiti assegnati loro, esse dovranno essere richiamate, ed eventualmente annullati i concorsi. È infatti un gravissimo inconveniente che si verifica da parte di alcune Commissioni che credono di poter vagare con le domande in un campo molto diverso da quello della materia di esame. Su questo io richiamo l'attenzione dell'onor. ministro affinché con istruzioni speciali metta in carreggiata le Commissioni stesse.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Quando parlò la prima volta l'onor. Righi, io intesi che egli proponesse di sopprimere dal disegno di legge le parole: «l'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie sono incompatibili». Avrò inteso male, ma io proprio intesi che l'onor. Righi volesse addirittura sopprimere questo inciso, e dovei quindi rispondere che non mi era possibile di accettare la sua proposta.

Ma, dopo la spiegazione che ora ha dato il senatore Righi, non vi ha dubbio che egli pure ammette che il detto inciso e quindi l'incompatibilità restino, solo egli vuole che vi sia la eccezione contenuta nel comma che ora propone di aggiungere e che rileggo: «è concesso però ai professori di scuole medie di assumere la carica di assistente universitario quando non si oppongano ragioni didattiche, e sotto le condizioni da stabilirsi da regolamento».

La cosa quindi si presenta ora sotto un aspetto ben diverso, perchè mentre dapprima intendevasi che dovesse togliersi la incompatibilità tra i due uffici, ora questa si mantiene; l'assistente non può in nessun modo diventare professore di scuole medie senza cessar di essere assistente, e solo in certi casi e con condizioni che saranno fissate dal regolamento, quegli che già sia professore di scuole medie può essere chiamato per qualche tempo, e il ministro avrebbe accennato ad un triennio; al posto di assistente universitario.

Stando così le cose, l'Ufficio centrale non ha alcuna difficoltà ad accettare l'emendamento formulato ora dall'onor. Righi e io credo che

anche l'onor. ministro non ne avrà. E credo pure che introducendosi nel disegno di legge questo emendamento anche il collega Grassi possa dirsi soddisfatto, poichè gli assistenti potranno prima presentarsi ai concorsi generali per acquistare il diritto di accedere ai concorsi speciali, e quando avranno acquistato posti di ruolo in scuole medie nelle città universitarie, i professori li potranno chiamare a fare da assistenti nei casi, e pel tempo e alle altre condizioni che il regolamento stabilirà.

Mi pare quindi che ora altre divergenze non ci siano. Faccio solo osservare, prima di lasciare la parola, che bisognerà apportare al titolo di questa legge una modificazione che per un equivoco non trovasi indicata in testa alla relazione, mentre vi era stata introdotta e comparve nelle prime bozze.

Il disegno di legge, oltre a portare modificazioni agli articoli 3 e 6 della legge 8 aprile 1906, n. 141, ne porta anche all'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142 in quanto proroga certi diritti stabiliti da quella legge per quegli insegnanti che nel 1906 non poterono essere messi in ruolo; quindi bisogna richiamare nel titolo anche la seconda legge, e io propongo perciò che si dica: « Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142 relative agli insegnanti delle scuole medie ».

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Il titolo della legge mi pare che possa esser questo: « Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, n. 141-142 ».

DINI, *relatore*. E forse sarebbe bene aggiungere: « relative agli insegnanti delle scuole medie ».

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*. Va bene.

Io accetto l'emendamento proposto dall'onorevole senatore Righi e lo ringrazio, anzi, di aver trovato una soluzione, che mi pare equa ed utile tanto all'insegnamento delle scuole medie, quanto a quello universitario.

All'onor. Veronese dichiaro che terrò particolare conto della sua raccomandazione, la quale per altro trova già una risposta abbastanza chiara nell'art. 61 delle « Modificazioni ed aggiunte al regolamento 3 agosto 1908 » che portano la data del 3 agosto 1910; perchè in quest'articolo è detto appunto che « ogni concorso generale è bandito per un numero di

posti di ruolo, determinato in base al numero delle cattedre che presumibilmente si renderanno vacanti entro due anni scolastici dall'avviso di concorso ».

Come sia stato interpretato questo « presumibilmente » il senatore Veronese lo può rilevare da questo bando di concorso...

VERONESE. Ora sì, ma in passato non era così.

CREVARO, *ministro della pubblica istruzione*.... Quindi la sua raccomandazione ha già trovato una risposta pratica.

In quanto ai programmi, io mi proverò di impartire istruzioni che richiamino su quanto ha osservato l'onor. Veronese l'attenzione delle Commissioni, ma non è cosa molto facile.

Quali sanzioni abbiamo, se i professori escono da questa linea? Dobbiamo annullare i concorsi? Sarebbe peggio. Quindi son solo dei consigli, dei suggerimenti, che il ministro potrà dare, e lo farà.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

### Presentazione di disegni di legge.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CALISSANO, *sottosegretario di Stato per l'interno*. A nome del ministro dell'interno, Presidente del Consiglio, ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge:

Sull'insegnamento dell'igiene negli Istituti d'istruzione media e nelle scuole elementari.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sottosegretario per l'interno della presentazione di questo disegno di legge, che sarà trasmesso agli Uffici.

### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Riprenderemo ora la discussione del disegno di legge N. 392-A. Essendo stata chiusa la discussione generale, darò lettura dei singoli articoli.

#### Art. 1.

Al comma 1° dell'art. 3 della legge 8 aprile 1906, n. 141, è sostituito il seguente:

« Le Commissioni giudicatrici dei concorsi generali e speciali saranno nominate dal ministro e composte di almeno tre membri ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

#### Art. 2.

All'art. 6 della legge sono sostituiti i due seguenti:

« Per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti, le quali saranno indicate nel regolamento, dovranno bandirsi speciali concorsi, ai quali saranno ammessi:

a) coloro che occupino o abbiano occupato come insegnanti di ruolo un posto in scuole medie governative;

b) coloro che in concorsi posteriori alla legge 8 aprile 1906, n. 141, abbiano ottenuto le votazioni prescritte per poter essere dichiarati vincitori per un posto di ruolo nelle scuole predette, quand'anche siano stati classificati soltanto fra gli idonei; fatta solo eccezione per concorsi a cattedra di materie speciali che saranno designate nel regolamento per le quali il numero degli insegnanti di ruolo sia ristretto, potendo ai concorsi speciali per queste cattedre ammettersi anche tutti gli estranei che abbiano la laurea o il diploma d'abilitazione concernente la materia messa a concorso.

I concorsi speciali sono indetti per titoli. Tuttavia quando questi siano stati esaminati e discussi, la Commissione nei casi e colle norme che saranno stabilite nel regolamento, deciderà se e quali dei concorrenti debbano essere sottoposti ad una o più prove scritte, orali, grafiche o pratiche.

In questi concorsi la Commissione potrà proporre un numero di candidati che sarà al più il triplo del numero dei posti messi a concorso. Per tutto il resto si applicheranno a questi concorsi le norme stabilite ai precedenti articoli 1 e 2.

L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie sono incompatibili.

Osservate le garanzie dell'art. 5, potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.

Art. 6 bis. — Quando nell'avviso di concorso non sia stabilito un termine più breve, i risultati di un concorso speciale saranno validi per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti che si renderanno vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro di cui al penultimo comma dell'articolo 3, ferma stante la facoltà nel ministro di fare prima i trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei limiti e colle norme che saranno stabilite nel regolamento i candidati proposti in concorsi speciali e quegli altri fra i concorrenti che la Commissione designerà come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia potranno essere nominati anche a posti di ruolo che si rendano vacanti in sedi non comprese fra le più importanti, quando a tutti i vincitori del concorso generale in vigore alla data dell'approvazione del concorso speciale per parte del ministro sia stata offerta la nomina; e ciò fino all'approvazione degli atti di un nuovo concorso generale.

Tale disposizione si applica anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali banditi dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141.

DINI, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

DINI, *relatore*. Faccio notare che a questo articolo, il capoverso 7° e che suona così: « L'Ufficio di assistente universitario e quello di scuole medie sono incompatibili », deve completarsi, facendolo seguire dall'emendamento proposto dall'onor. Righi.

PRESIDENTE. Sta bene. Do lettura dell'emendamento presentato dal senatore Righi: « È concesso però ai professori di scuole medie l'assumere la carica di assistente a cattedre di scienze sperimentali quando non vi si oppongano ragioni didattiche, e sotto condizioni da stabilirsi nel regolamento ».

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Mi permetto di osservare, senza entrare nel merito della discussione sull'emendamento proposto, che, come formula legislativa, non può stare una disposizione che dica: le funzioni dell'assistente universitario e di professore di scuola media sono incompatibili...

punto fermo, per poi aggiungere: È concesso ai professori, ecc....

Voci. C'è un *però*.

MORTARA. Il *però* non l'ho sentito. In ogni modo mi sembra che sarebbe bene rifare tutto il capoverso e dire: le funzioni di professore di scuola media, e di assistente universitario non sono compatibili se non, ecc.

Del resto ho fatto questa osservazione solo per amore dell'esattezza tecnica di una disposizione legislativa, senza entrare nel merito di essa. Me ne rimetto perciò all'onor. ministro e all'Ufficio centrale.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Forse l'onor. senatore Mortara non ha inteso bene l'attacco tra la parte che già esisteva nella legge, e l'emendamento. La legge in vigore dice: « L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuola media sono incompatibili; è concesso però » ecc., ossia si determina una eccezione.

Di queste formole, del resto, ne troviamo parecchie nelle leggi sull'istruzione, fatte più da uomini di scuola che da uomini di legge.

MORANDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORANDI, *dell'Ufficio centrale*. Mi pare che il senatore Mortara abbia in parte ragione. Si afferma prima, per poi negare l'affermazione; se però nella prima affermazione si mettesse la restrizione di un « di regola » che previene già una eccezione, sarebbe tutto accomodato. Si direbbe: « L'Ufficio d'assistente universitario e quello di professore di scuola media, sono di regola incompatibili, però, ecc.

Altrimenti bisognerebbe rifar la dicitura dell'articolo.

MORTARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORTARA. Io troverei che la proposta dell'onor. senatore Morandi (non so se abbia parlato a nome dell'Ufficio centrale)...

MORANDI. Ho parlato per conto mio.

MORTARA. ...sarebbe accettabilissima. Egli propone di dire: *Sono di regola incompatibili*, resterà così un testo interamente ritoccato, e che rappresenterà l'idea nuova che esce fuori

dalla discussione di oggi e dallo emendamento che l'onor. Righi ha proposto.

Per parte mia di questo sarei ben contento; soltanto, per la purezza del concetto giuridico che deve risultare da un precetto di legge (come diceva benissimo l'onorevole Morandi, che, se non giurista, è competentissimo dell'uso di nostra lingua, non si può affermare in modo assoluto, reciso, che questa funzione è incompatibile con quest'altra, per poi dire che *però* le due funzioni sono compatibili. Il ministro dice che il *però* serve di attacco, ma allora rappresenterà la eccezione di cui la frase di *regola* ha aperto la porta.

PRESIDENTE. Chiedo al ministro e all'Ufficio centrale quale sia la dizione dell'emendamento che essi accettano.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CREDARO, *ministro della pubblica istruzione*. Mi permetto di domandare all'onorevole senatore Mortara se il « di regola » non possa ammettere qualche altra eccezione che non sia quella specificata nell'ultima parte dell'articolo. Questo sarebbe pericoloso.

MORTARA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MORTARA. Sono dolente di chiedere per la terza volta la parola. Se invece del « però » si mettesse « soltanto » ogni questione, a mio parere, sarebbe finita.

CREDARO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Benissimo, accetto.

MORTARA. Insomma la regola è l'incompatibilità, *la eccezione è una sola*.

PRESIDENTE. Allora si leverà il « però » e si metterà il « soltanto ».

Rileggo questo comma:

L'ufficio di assistente universitario e quello di professore di scuole medie sono incompatibili.

È concesso soltanto ai professori di scuole medie l'assumere la carica di assistente a cattedre di scienze sperimentali quando non vi si oppongano ragioni didattiche e sotto condizioni da stabilirsi nel regolamento.

Chi approva questo comma così modificato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Viene ora il comma:

Osservate le garanzie dell'art. 5, potrà aver luogo, anche senza concorso, il trasferimento di un insegnante dall'una all'altra delle sedi più importanti, di cui alla parte prima del presente articolo.

Pongo ai voti questo comma, al quale non sono proposte modificazioni.

Chi l'approva voglia alzarsi.  
(Approvato).

PRESIDENTE. Rileggo l'art. 6 bis:

Art. 6 bis. — Quando nell'avviso di concorso non sia stabilito un termine più breve, i risultati di un concorso speciale saranno validi per provvedere alle cattedre nelle sedi più importanti che si renderanno vacanti entro un biennio dalla decisione del ministro di cui al penultimo comma dell'articolo 3, ferma stante la facoltà nel ministro di fare prima i trasferimenti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Nei limiti e colle norme che saranno stabilite nel regolamento i candidati proposti in concorsi speciali e quegli altri fra i concorrenti che la Commissione designerà come meritevoli di occupare una cattedra della stessa materia potranno essere nominati anche a posti di ruolo che si rendano vacanti in sedi non comprese fra le più importanti, quando a tutti i vincitori del concorso generale in vigore alla data dell'approvazione del concorso speciale per parte del ministro sia stata offerta la nomina, e ciò fino all'approvazione degli atti di un nuovo concorso generale.

Tale disposizione si applica anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali banditi dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Il senatore Veronese propone di sostituire all'ultimo comma di questo art. 6 bis il seguente:

La disposizione del comma primo si applica anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali compiuti nel 1910, e le disposizioni del comma secondo anche a coloro che risultarono vincitori nei concorsi speciali banditi dopo la pubblicazione della legge 8 aprile 1906, n. 141.

Chi l'approva voglia alzarsi.  
(Approvato).

Pongo poi ai voti l'art. 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 3.

È prorogato fino al 31 dicembre 1914 il termine di cui al 2° comma dell'art. 39 della legge 8 aprile 1906, n. 142.

(Approvato).

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore cinque giorni dopo la sua pubblicazione per tutti i concorsi pei quali non siano già state composte le Commissioni esaminatrici.

(Approvato).

DINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DINI, *relatore*. D'accordo coll'onorevole ministro propongo, come già dissi, che il titolo del disegno di legge venga cambiato nell'altro: Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, relative agli insegnanti delle scuole medie, e io chiedo che anche su questa proposta si pronunzi il Senato.

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa modificazione al titolo del disegno di legge.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Questo progetto di legge sarà poi votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio per la nomina di due commissari di vigilanza all'Amministrazione del Fondo per il culto:

Senatori votanti . . . . .	118
Maggioranza . . . . .	60
Il senatore De Cesare Raffaele. . . . .	ebbe voti 81
» Malvezzi . . . . .	» 80
» De Marinis. . . . .	» 40
» Fill-Astolfone. . . . .	» 20

Eletti i senatori De Cesare e Malvezzi.

**Per la presentazione di disegni di legge  
e di relazioni.**

PRESIDENTE. Se il Senato consente, chiedo di essere autorizzato a ricevere questa sera o domattina i progetti di legge che potessero venire nella seduta odierna approvati dalla Camera dei deputati e trasmessi al Senato e le relazioni che fossero redatte in serata.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così s'intenderà stabilito.

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore 15:

I. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1910-1911 (N. 395);

Modificazioni ad alcune disposizioni delle leggi 8 aprile 1906, nn. 141 e 142, relative agli insegnanti delle scuole medie (N. 392).

II. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Sulle stazioni municipali per le disinfezioni, sui locali di isolamento per le malattie infettive e sulle scuole per infermieri e disinfettatori (N. 388);

Modificazioni ai dazi doganali sui fucili e sulle loro parti (N. 425);

Indicazioni stradali (N. 403),

Modificazioni dei ruoli organici del personale del catasto, dei servizi tecnici di finanza e dei Canali Cavour (N. 408);

Ordinamento della carriera degli uscieri presso gli uffici giudiziari ed iscrizione dei medesimi alla Cassa Nazionale di previdenza (N. 364);

Modificazioni alle disposizioni di legge concernenti gli ufficiali giudiziari (N. 353).

**Sull'ordine del giorno.**

VERONESE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERONESE. Propongo al Senato che, giacchè dovremo approvare il disegno di legge per la proroga dell'esercizio provvisorio, la discussione dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1910-911 sia rinviata a dopo le ferie natalizie.

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole senatore Veronese che il Senato, prima di separarsi, discuterà soltanto i disegni di legge che sono stati iscritti all'ordine del giorno per la seduta di domani e fra essi non figura lo stato di previsione per la spesa del Ministero della pubblica istruzione.

Non credo perciò necessario di mettere ai voti la proposta da lui fatta.

La seduta è sciolta (ore 18.15).

Licenziato per la stampa il 28 dicembre 1910 (ore 15).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.